IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. X - Ottobre 1925

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del Concilio. I. *Ardachaden.* Circa diritti funerarii, p. 289. - II. *Oxomen.* Circa la presenza corale del Penitenziere, p. 291. — IL NUOVO RITUALE. Del battesimo, p. 293. — CONTROVERSIE MATRIMONIALI. II. Circa l'*Omnia parata* del can. 1045, p. 297. — QUESTIONI. I. Circa la sostituzione corale, p. 302. II. Circa le supplenze obbligatorie, p. 303. — QUESITI MINORI (12-16), p. 310. — BREVI RISPOSTE (76-104), p. 312. — GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, p. 314. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 316. — RECENSIONI, p. 318.

ATTI DELLA SANTA SEDE [1]

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa i diritti funerari spettanti alla parrocchia del quasi-domicilio. [*A. A. S.*, XVII, 509].

Ardacheden. - 9 iunii 1923. - SPECIES FACTI. - Exponit Ardachadensis Episcopus, in Synodo Armacana anni 1908, ab Apostolica Sede recognita, legem de emolumentis funerariis ita esse conceptam: « Si quis « extra fines paroeciae *suae* moriatur, clerus domicilii ius habeat ad tres « partes oblationum occasione funeris collatarum ubicumque celebretur « funus; et pertineat quarta pars ad clerum loci ubi contigerit mors, « qui porro curet ut pro anima defuncti Missa celebretur ». Post vero datum Codicem dubitari coeptum utrum locum quasi-domicilii uti paroecia morientis *propria* intelligi debeat, adeo ut, si quis in quasi-domicilio moriatur, nihil obtineat clerus domicilii; quod sane nimis durum pluribus parochis videtur, qui ideo censent, etiam ubi quis moriatur in paroecia quasi-domicilii, parocho domicilii deberi tres partes oblationum occasione funeris collatarum ad normam Synodi provincialis. Nec desunt qui, censeant parochum quasi-domicilii ius ad funeralia non acquirere nisi advena actu habitaverit in paroecia per maiorem anni partem. Super his igitur sententiam Sacri Consilii idem Episcopus postulat.

ANIMADVERSIO. - Quod etiam in vetere iure crebris SS. RR. Congregationum resolutionibus — relatis ut plurimum ad calcem can. 1236 § 1 — et communi doctrina firmabatur, in Codice iuris canonici can. 94 § 1 apertissime edicitur: « Sive per domicilium sive per quasi-domicilium *suum* quisque parochum et Ordinarium sortitur ». Igitur ubicumque in tit. XII lib. III mentio occurrit parochi *proprii* et paroeciae *propriae*, procul dubio venit et quasi-domicilii paroecia; nominatim in can. 1236

(1) La S. C. Concistoriale, avverte per norma degli Ordinarii, che il sac. LUIGI MATTEI, della diocesi di Camerino, è sospeso *a divinis*.

ubi portio paroecialis dicitur debita solummodo cum quis funeratur *alibi* quam in paroeciis propriis, si plures habeat. Nec ulla distinctio fit paroeciae in qua quis reapse commoraverit per maiorem anni partem aut in qua commorare tantum incoeperit cum animo tamen ibi sic manendi si nihil avocet; nam in utroque casu per quasi-domicilium paroecia propria obtinetur (c. 92 § 2). Unica innovatio a Codice inducta, quod post commorationem reapse per maiorem anni partem protractam cessat necessitas animi probandi, nihil officit qualitati parochi proprii quae ab initio commorationis habetur et habebatur in vetere iure, si adsit animus. Nec censeri potest haec qualitas adempta vel quomodolibet restricta parocho quasi-domicilii par Concilii Provincialis statutum quod in themata allegatur; immo tanta iuris communis mutatio nequaquam in potestate Concilii provincialis versari videtur, nec ullo modo potest praesumi vel implicita coniici, sed apertissimis verbis in recognitione Apostolica specifice demonstrari debet confirmata; de qua re in casu nec vola nec vestigium. Quamobrem si Concilium provinciale tribuit tres partes oblationum clero domicilii, id non tribuit nisi quis extra *suam* paroeciam, hoc est *alibi* a propriis paroeciis obierit. Is autem qui moritur in loco quasi-domicilii non moritur extra suam paroeciam, et ideo cessat pro eo hypothesis qua aliquid parocho domicilii sit tribuendum. Quod autem additur, satis durum videri nihil percipiendum esse a parocho domicilii etsi post paucos dies ab inito quasi-domicilio quis moriatur — praeterquam quod accidentales et particulares casus generali sanctione legis excipi non debent — idcirco etiam exploditur, quod nimis probaret: nonne enim evenit aliquando ut vix mutato *domicilio* quis moriatur, cuius funus paulo ante ad alium parochum pertinuisset? Ceterum quod parochus domicilii perdit hodie, lucrabitur olim in his quos ipse funerabitur advenis. - Quare, etc.

RESOLUTIO. - Die 9 iunii 1923 Sacra Congregatio Concilii in plenariis E.morum Patrum comitiis in Palatio Apostolico Vaticano habitis, ad propositum dubium videlicet: « An, post datum Codicem iuris canonici etiam paroecia quasi-domicilii sit paroecia propria defuncti ad effectum percipiendi emolumenta funeraria in casu », respondendum censuit: *Affirmative* (1).

Facta autem de praemissis relatione SS.mo D.no Nostro Pio div. Provid. PP. XI in Audientia diei 11 eiusdem mensis per infrascriptum Sacrae Congregationis Subsecretarium, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Subsecretarius*.

(1) Come si scorge la S. Congregazione ha dimostrato che la questione era liquidata in sede di diritto *costituito*, in quanto che pel quasi-domicilio si ha sempre, e si aveva anche prima del Codice, la parrocchia propria, e quindi non sorgeva circa

Circa il diritto del Canonico penitenziere alle distribuzioni corali [*A. A. S.*, XVII, 510].

Oxomen. - 9 iun. 1923. - QUAESTIO. - Novus Canonicus Poenitentiarius cathedralis ecclesiae Oxomen., de consulto R.mi Capituli et Episcopi, a S. C. Concilii humillime petiit resolutionem huius dubii: « Utrum Canonicus Poenitentiarius cathedralis ecclesiae Oxomen., qui « vi Constitutionis *Supremae dispositionis* Gregorii XV et iuris con- « cordati Hispaniae theologiam moralem docet in Seminario, pro lu- « crandis distributionibus quotidianis praesens censeatur in choro « horis quibus legit; an potius eius praesentia ordinanda sit ad normam « canonis 421 § 1 ».

ANIMADVERSIO. — Videtur respondendum esse ad 1^{am} partem propositi dubii, *negative* ad 2^{am} *affirmative*. Et sane, cum apertissimum sit praescriptum iuris communis (can. 421 § 1, praesertim si conferatur cum can. 420 § 1, n. 2 et 3) ratio dubitandi tantum ex eo apparet quod citata Constitutio Gregorii XV data pro regnis Hispaniae sancit obligationes canonici Poenitentiarii, inter quas est illa legendi casus conscientiae spatio unius horae et difficultates solvendi et postea disponit: « Et quotiescumque canonici poenitentiarii in huiusmodi one- « ribus et functionibus impediti fuerint, iuxta Concilii Tridentini de- « creta, in choro praesentes censeantur ». Verum haec Constitutio in dioecesi Oxomen. quoad relatam Canonici Poenitentiarii obligationem et respondentem eius interessentiam, fictione iuris, servitio chorali, quando onere legendi casus conscientiae ipse impeditus fuerit, usu non fuit recepta, ceu docemur per libros punctaturarum. Deficiente igitur onere, per Constitutionem poenitentiario imposito, et favor lucrandi distributiones ei collatus dum onus implet, deficiat necesse est.

Accedit: « Si legislator scit subditos detrectare legem et dissimulat, « videtur silentio eam suo revocare: si id ignorat, lex post decennium « procul dubio evanescit: imo si maior et sanior subditorum pars non

i morti, nel quasi-domicilio, alcun dovere di porzione funeraria, nè ha voluto riaprirla, come indirettamente le si suggeriva, in sede di diritto *costituendo*, lasciando il diritto alla quarta finchè la residenza nel quasi-domicilio non oltrepassasse i sei mesi, riflettendo giustamente — e questo principio è stato recentemente accolto anche nella giurisprudenza civile, — che, ove la legge è uguale per tutti, nulla si perde a osservarla, poichè quelle che apparentemente sono perdite attuali, vengono compensate con i futuri lucri, quando gli altri dovranno osservarla a nostro favore.

(1) La risoluzione è facile e chiara e non ha bisogno di commenti: essa procede tutta quanta al diritto *speciale*, che si pretende per la Spagna; ma ha il merito di far rilevare, nel diritto comune, la differenza che intercede, a norma del can. 420 n. 2° e 3°, tra il canonico teologo e il penitenziere quanto a distribuzioni corali: e basta leggere il testo dei due canoni, per convincersene.

« obtemperat legi, tenendum est legem reipublicae non expedire et prae-
« sumendum est legislatorem in sua voluntate minime perseveraturum,
« si id sciret; atque ideo cessat » (D'Annibale, *Summ.*, I, 203). Iamvero Gregoriana Constitutio est lex particularis pro Hispania; ipsa quoad hoc onus vel non fuit usu recepta ut in pluribus dioecesibus inter quas Oxomen.; vel in desuetudinem abiit, ut in aliis; vel adhuc viget ut tantum in una vel altera. A tempore autem Gregorii XV plura elapsa sunt saecula; hinc in dioecesi Oxomen. eam cessasse dicendum est. Et sic explicatur quod canonicus poenitentiarius narrat et Episcopus cum Capitulo confirmat, scriptores iuris canonici in Hispania, loquentes de oneribus poenitentiarii, silere de munere legendi theologiam moralem.

Sed poenitentiarius, in casu, si non tenetur legere theologiam, moralem vi Gregorianae Constitutionis, quam cessasse ex dictis colligitur, bene potest teneri vi Concordati in Hispania vigentis, quod permittit Ordinario, audito Capitulo, imponere onera specialia canonicatibus quae determinantur in edicto convocationis ad concursum (Ferreres, *Inst. Canon.*, I, 694, edit. alt. 1920). In hac hypothesi poenitentiarius teneretur quidem adimplere onus legendi theologiam moralem si in edicto vocationis ad concursum hoc onus additum fuerit; sed non potest sibi vindicare ius ad distributiones chorales, quae, differenter a canonico theologo, Canonico poenitentiario taxative tribuuntur « dum vacat confessionibus audiendis » (c. 420, § 1, n. 2).

Canonicus igitur poenitentiarius, relate ad distributiones chorales, stare debet, etiam in casu, praescripto canonis 21, § 1, 1.

Quare etc.

RESOLUTIO. — Proposito in plenario conventu Sacrae Congregationis Concilii, ad Vaticanum, die 9 iunii 1923 habito, dubio quod sequitur:

« An canonicus poenitentiarius praesens in choro censeatur ad effectum lucrandi distributiones quotidianas, horis quibus theologiam moralem in Seminario docet, in casu »:

E.mi Patres responderi mandarunt:

Negative et servetur praescriptum can. 421 § 1 Codicis.

Facta postmodum de praemissis relatione SS.mo D.no Nostro Pio div. Provid. PP. XI per infrascriptum Sacrae Congregationis Subsecretarium, Sanctitas Sua in Audientia diei 11 subsequentis, datam resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Subsecretarius*.

IL NUOVO RITUALE

La prima edizione ufficiale del Rituale Romano, fu, com' è noto, quella di Paolo V, promulgata con Bolla *Apostolicae Sedis* del 1614. Benedetto XIV ne ordinò la revisione nel 1752, e il suo testo si conservò sostanzialmente fino al presente: nel 1872 fu autorizzata da Pio IX l'aggiunta dell'Appendice, riveduta o meglio sistemata poi nell'edizione del 1884. Pio X ne fece compire l'edizione tipica nel 1913 (presso di noi pubblicata dal Marietti solo pochi anni addietro) conformata nel canto e nell'ufficio al nuovo Breviario, riveduta — solo quanto a stile e chiarezza — nelle rubriche, ampliata alquanto nell'appendice. Pubblicato il Codice di diritto canonico, emerse subito la necessità di una riforma anche più ampia, poichè assai sovente il Codice suggeriva un testo più preciso e più chiaro anche per le rubriche. Col decreto 9 agosto 1922 su la benedizione papale *in articulo mortis* ecc., si diede già un saggio e una primizia della riforma, pubblicando le parti che dovevano inserirsi in appendice alla nuova tipica (1923) del Breviario e del Messale, le cui rubriche già risultavano a lor volta talora in disaccordo col Rituale allora in uso. Infine, nel giugno prossimo passato venne pubblicata la nuova tipica del Rituale, di cui abbiamo già riferito il decreto di approvazione. La principale caratteristica della nuova edizione è già indicata dal decreto medesimo, cioè la conformità al Codice, alle nuove Rubriche del Messale Romano, e ai decreti della S. Sede: particolarmente del Codice, si costituisce quasi a ogni piè sospinto la sua dicitura alle corrispondenti rubriche: p. es., ove il testo lo comporta, invece di *Episcopus* troviamo *Ordinarius* loci . In luogo di dieci titoli il nuovo Rituale ne offre *dodici*: la distribuzione dei primi nove titoli e dei capi è *quasi* la stessa dell'antico (eccetto un nuovo cap. (XXXIII) del tit. VIII col Rito dell'assoluzione generale e benedizione papale dei terziari, qui trasferito dall'Appendice); l'attuale tit. X aggiunge le « Litanie universalmente approvate, l'XI tratta degli esorcismi, completando l'antico cap. I del vecchio tit. X, mentre il XII ancora in 6 capi si riferisce ai libri parrocchiali (cap. 2-7 del vecchio tit. X). L'appendice è unica, in luogo delle due (virtualmente tre) del vecchio rituale, fondendo con le altre le « benedictiones novissimae » e quelle della II appendice secondo la materia, con che fu facile eliminare qualche duplicato (p. es. la bened. dell'acqua battesimale pei Missionari d'America, che si leggeva due volte): furono poi naturalmente aggiunte varie formole nuove, che noi già abbiamo pubblicato a suo tempo.

Ora diamo un attento sguardo alle singole mutazioni *pratiche*, cioè che insegnino a *fare* o a *dire* diversamente dall'uso attuale, tralasciando quelle di semplice erudizione. Purtroppo anche restringendo così il campo, non siamo sicuri da eventuali omissioni; ma crediamo che per ora sia il meglio che possiamo fare pei nostri Lettori. Questa prima puntata riguarderà sostanzialmente il

BATTESIMO

TITOLO I. — Al n. 13 è ora aggiunto, conformemente ai can. 463 § 1, 4: « Licet tamen exigere aut petere oblationes seu taxas quae Con- « cilio provinciali aut a conventu Episcoporum provinciae fuerint prae- « finitae et ab Apostolica Sede approbatae. Gratuitum vero ministe- « rium ne deneget Parochus iis qui solvendo pares non sunt ». Il n. 14, già incongruo anche prima del Codice, è soppresso del tutto sostituendovisi il testo del can. 731 § 2. Al n. 17, dopo *ex Catechismo Romano* è opportunamente aggiunto *et ex Codice Iuris Canonici*, a indicare una indispensabile guida per l'amministrazione dei Sacramenti.

TITOLO II. *Cap. I.* — Dopo il n. 2, è inserito *ex novo* come n. 3 il testo del can. 737 § 2, con la chiara distinzione del battesimo privato e solenne. In compenso i vecchi nn. 5 e 6 sono uniti in un solo numero (6) secondo il testo del can. 757 § 2: si noti dunque « admisceatur », *etiam iterato* » invece del semplice *admisceri potest*. La chiusa del n. 9 è meglio formulata « prudens dubium exsistat, num revera vel num va- « lide Sacramentum Baptismi collatum fuerit » invece di « prudens « subest dubitatio infantem non fuisse baptizatum ». Anche il principio del n. 10 è sostituito con l'integrale testo del can. 758.

La rubrica *de ministro baptismi* (nn. 12-14 del vecchio testo) è sostituito *ex integro* dai can. 738-744, che diventano i nn. 12-18 del nuovo testo. Così pure la seguente *de baptizandis parvulis* (vecchi nn. 16-21) è sostituita dai can. 745 § 2 - 752 (nn. 19-25): degno di nota è che laddove nel can. 748 si dice *Monstra et ostenta semper baptizantur saltem sub conditione*, il Rituale n. 22, formula la condizione con queste parole: *Si tu es homo, ego te baptizo*; e così pure alle parole: *In dubio autem unusne an plures sint homines, unus absolute baptizetur, ceteri sub conditione* aggiunge: *Si non es baptizatus, ego te baptizo*. Segue una rubrica tutta nuova (nn. 26-30) *de ritibus et ceremoniis baptismi*, formata coi can. 755-756, 759-761 (i canoni 757-758 li abbiamo già visti sotto la rubrica *de materia baptismi*, che nel Codice non c'è). Anche l'attuale *de patrinis* (vecchi nn. 22-26) è tolto di peso dai cann. 762-769 che diventano i nn. 31-38; e così pure ai nn. 27-29 *de tempore et loco baptismi conferendi* sono sostituiti (nn. 39-45) i cann. 770-776; cui si

aggiunge (n. 46) l'antico n. 30 con la sola differenza che al « *depingatur* « imago S. Ioannis Christum baptizantis » è ora aggiunto *seu collocetur*, potendo benissimo l'immagine essere una scultura.

Con la rubrica *de sacris oleis et aliis requisitis* (nn. 47-71) ritorna tutto l'antico testo (nn. 31-55); soltanto che al n. 33 (ora 49) è sostituito il can. 734 § 2: invece, del can. 735 è ritenuta sola la seconda, circa la proibizione di conservare gli Olii sacri in casa, mentre per la precedente il n. 53 ritiene tutto l'antico n. 37.

CAP. II. — L'*Ordo baptismi parvulorum* riporta il testo dell'edizione piana del 1913 in cui furono già opportunamente indicati i cambiamenti di sesso o di numero: questa utile attenzione è ora usata per tutte le parole che possono così modificarsi. Quanto alle rubriche sono importanti i cambiamenti indotti circa la imposizione delle mani, ai nn. 5 e 9: ove infatti dicevasi solo *imponat* (ora, come sempre altrove, s'usa l'indicativo, e non l'imperativo) *manus* s'aggiunge « ac postea, *manum extensam tenens*, dicit: Oremus, etc. ». Dunque non basta toccare il capo e poi ritirar la mano al libro o al petto, ma si deve, dopo toccato fisicamente per un istante il capo del battezzato, tener poi stesa la mano sul medesimo, mentre si legge *tutta* l'orazione, secondo già insegnavano il Catalano, De Herdt, contro Baruffaldo e altro.

Al n. 6 le croci dell'esorcismo, indicate prima quasi alla *fine* delle singole parole p. es.: *in nomine Dei Patris omnipotentis* ✠ ; sono ora restituite al loro posto, cioè mentre si pronunzia il nome « *Dei* ✠ *Patris* », « *Iesu* ✠ *Christi* », « *Spiritus* ✠ *Sancti* », « *Deum* ✠ *vivum* », « *sancti* ✠ *fices* », « *bene* ✠ *dicas* ». Così in tutti gli altri simili luoghi.

Al n. 10 è meglio indicata la parte della stola da imporsi sul bambino, cioè « extremam partem stolae *pendentem a suo humero sinistro* », e della formola *Ingredere*, è detto: *in plurali pro pluribus*; cioè *Ingredimini... habeatis*.

Anche al n. 12 vi è una più esatta indicazione della posizione che deve tenere il Battezzante: « Ac deinde, antequam accedat ad baptisterium, *versis renibus ostio cancellorum baptisterii*, dicit etc » ; deve voltare cioè la schiena verso la porta dei cancelli del fonte, standone fuori. Egualmente al n. 13 leggesi: « Postea Sacerdos *pollice* accipit de sa- « liva sua » ove prima dicevasi soltanto « *digito* » (cfr. decr. S. R. C. n. 3368 ad III). Al n. 15 in fine è aggiunto « *semel* », cioè una sola formola basta pel petto e per le spalle, ma la formola stessa, se sono più i battezzandi, deve ripetersi su ciascuno (*singulariter singulis*).

Invertito l'ordine dei n. 16 e 17, la rubrica è così rifatta e completata in guisa da indicare chiaramente l'ordine e il luogo delle funzioni: 16 « Subinde pollicem et inuncta loco abstergit bombacio vel re simili. « 17. *Stans ibidem extra cancellos* deponit stolam violaceam et sumit

« stolam albi coloris. *Tum ingreditur baptisterium, in quod intrat etiam patrinus cum infante.* Sacerdos *ad Fontem* interrogat, etc. ».

Dopo il n. 26, è inserito *ex-novo* un n. 27 « Ritus superius descriptus « servandus est etiam a *Diacono* baptismum solemnem ministrante, « qui tamen sale et aqua utetur a Sacerdote ad hunc usum prius be- « nedictis », giusta il decr. 3684 S. R. C. Così l'antico n. 27 diviene 28, e il 28 diventa 29, che però comprende anche i nn. 29 e 30. Come numero 30, sul caso di dover battezzare parecchi bambini con unica formola in pericolo imminente, vien riportato qui, quanto prima leggevasi al secondo periodo del cap. I, n. 20 *Si vero periculum mortis* etc. Così col n. 31 si ritorna alla numerazione antica: in esso vengono tolte le parole *baptizatique patre et matre,* giusta il can. 768. Si aggiungono infine come nn. 35 e 36 i can. 778 e 779.

Cap. III. - Ai nn. 1 e 2 dell'edizione del 1913 è sostituito il can. 752, sicchè l'antico n. 10 è soppresso; al n. 3 (ora 2) è aggiunto, secondo il can. 744 « ad Ordinarium... ut ab eo *vel ab eius delegato* solemnius « conferatur, etc. ». Il n. 8 (ora 7) è completato secondo il testo del can. 753; ai nn. 11-13 è sostituito, come n. 9, il can. 754.

Nel cap. IV si è curata maggiore uniformità con le rispondenti parti del cap. II (cfr. n. 8): « et dicit semel »; al n. 11 nell'orazione « Preces nostras » deve dirsi « Crucis Dominicae *impressione signatum* (-am) *perpetua virtute* custodi » secondo il n. 4 del cap. II, invece di « Crucis Dominicae, cuius impressione eum signamus, virtute custodi »; al n. 12, nell'orazione *Omnipotens,* va detto *digneris,* come al n. 5 del cap. II e al n. 8 del V, invece di *dignare*; ai nn. 17, 19, 21, 23, 27, 28 aggiunge sempre al « Deinde imponit manum »... et postea *manum extensam tenens* »; al n. 19, *nell'esorcismo* « Audi, maledicte » deve dirsi « gratias *perenni* Deo » invece che « gratias *perennes* Deo »; ai nn. 22, 24, 26 si menziona anche la « matrina », giusta il decr. 3670 ad I.

Al n. 25, dopo l'Orazione *Deus Abraham,* si restituisce il secondo esorcismo: *Ergo maledicte diabole* che nell'edizione del 1913 è stato omesso. Anche nei nn. 29 (stola) 33 e 37 (ingresso al battistero) si ripetono le utili determinazioni che abbiamo viste nel II capo. Altri lievi miglioramenti in questo capo non interessano la pratica.

Anche nei capi V e VI, che meglio separano la materia dell'unico cap. V nell'edizione 1913, dell'*Ordo supplendi omissa* (§ 1 super infantem; § 2 super adultum) non osserviamo altri cambiamenti, se non quelli già notati nelle parti corrispondenti dei cap. II e IV.

Il cap. VII *Ordo servandus cum Episcopus baptizat,* è identico al vecchio cap. VI; al n. 3 è tolta la menzione della *cotta* invece del *rocchetto* pel Vescovo regolare, poichè, com'è noto, Benedetto XV nel 1920 stabilì che anche i Vescovi Regolari possano indossare il rocchetto;

ivi pure è determinata la mitra che il Vescovo deve prendere nell'amministrare il battesimo, cioè la *auriphrigiatam.*

Il cap. VIII (già VII) « Benedicto fontis *seu aquae* baptismalis extra *pervigilium* Paschae et Pentecostes » non reca se non la trasposizione dei nn. 2 e 3.

(*Continua*).

CONTROVERSIE MATRIMONIALI

II.

Sul valore della frase « cum omnia parata sunt ad nuptias » del can. 1045.

Nel proseguire le nostre *esercitazioni* (non esigiamo che si dia loro altro valore) sui punti controversi di diritto matrimoniale, opportunamente segnalati dall'egregio canonista A. De Smet, ci sollecita particolarmente il noto inciso del can. 1045: *cum omnia parata sunt ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit.* È vero che ci siamo già sufficientemente dichiarati in proposito nel *M. E.*, 1923, p. 25) ove, per la pratica, s'insinuava che il maggior valore era da darsi alla seconda clausola, cioè all'impossibilità di differire il matrimonio fino al tempo necessario per aversi la dispensa da Roma, poichè con ciò si supponeva già esser tutto pronto all'infuori della dispensa stessa; e perciò non occorreva insistere sul valore dato alla clausola nell'antico diritto quanto al *casus perplexus*, valore fissato p. es. nel Conc. Plen. lat. Americano del 1900 al c. 600 con le parole « quando contigerit detegi *ipsa die* qua contranhendum est matrimonium ». Ma il De Smet insiste ancora su la necessità di considerare separatamente le due clausole, in quanto cioè, anche data l'*impossibilità* di differire, possa non verificarsi la *condizione sine qua non* del *cum omnia parata sint.* Disgraziatamente egli si dimentica di spiegare precisamente quale senso sia a dare a tale frase, e anzi neppure dice a quali elementi essa si riferisca. Poichè, se si intende unicamente delle cose richieste dal diritto canonico, a norma del c. 1030, § 1, essendo chiaro che il parroco ha diritto di insistere che tutto ciò sia compito, prima di assistere al matrimonio, manca già giuridicamente l'impossibilità di differire: se invece si estendono quelle parole ai preparativi civili d'uso nei matrimoni, secondo i costumi dei luoghi, non si vede con quale diritto il parroco possa imporre il differimento fino alla loro completa attuazione, quando gli sposi siano disposti a farne a meno, per non sottostare al grave pericolo che si suppone connesso col differimento stesso (cfr. c. 103, § 3).

Ma prescindiamo da ciò e veniamo direttamente al nodo della questione. Ricordiamo anzitutto brevemente quanto nei can. 1042-1045 si sia migliorato il diritto anteriore, segnatamente pei casi urgenti, in confronto alla dottrina comune circa il famoso *casus perplexus.*

La dispensa dagli impedimenti matrimoniali può esser data, senza ricorrere a Roma, in due circostanze: 1) nel pericolo di morte; 2) nel caso di urgenza.

I. In pericolo di morte (lo ricordiamo solo a motivo di confronto) la dispensa può esser data su tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (salvo due) compresa la forma sostanziale: può esser data dall'Ordinario in ogni caso (c. 1043); dal parroco (o sacerdote assistente al matrimonio) solo quando non si può ricorrere all'Ordinario; dal confessore inoltre, soltanto in foro interno e nell'atto di confessione sacramentale (c. 1044). Con questa disciplina, che migliora grandemente, le concessioni principiate dal decreto del 29 febbraio 1888 (S. Ufficio), si provvede al caso che potrebbe dirsi di *estrema urgenza*: notiamo soltanto che la facoltà dell'Ordinario non viene sottomessa ad alcuna condizione di potere o no ricorrere a Roma, mentre tanto il parroco o sacerdote assistente o il confessore possono dispensare solo quando non si possa ricorrere all'Ordinario (non « a Roma »): è chiaro che il ricorso all'Ordinario, per quanto possa richiedere maggiore o minor tempo secondo i vari luoghi, è sempre più breve del ricorso a Roma, che richiede anch'esso diverso tempo secondo i diversi luoghi.

II. Nel caso di urgenza la disciplina è analoga, sebbene meno larga, e quasi del tutto nuova. Ai termini del can. 1045 la dispensa in caso d'urgenza può riguardare gli stessi impedimenti che nel pericolo di morte: può esser data dall'Ordinario — non già senza condizione di ricorso — ma proprio solo se manca il tempo di ricorrere a Roma; non può esser data dal parroco per i casi pubblici; il parroco o il sacerdote assistente la possono dare nei casi occulti, e il confessore soltanto in foro interno e in atto di confessione; ma sempre solamente quando manca il tempo di ricorrere all'Ordinario.

Già da questo confronto risulta la conclusione, per sè abbastanza naturale, ma positivamente nuova, che il potere del parroco o del confessore, di dispensare dagli impedimenti matrimoniali, è *sempre* sottomesso alla condizione di non poter ricorrere all'Ordinario; che questo potere, nell'Ordinario, è sottomesso alla condizione di non poter ricorrere a Roma, ma solo nel caso di semplice urgenza. Nuovo è questo potere dell'Ordinario, e nuova anche la condizione: ma per lui, questa condizione di non poter ricorrere a Roma, sebbene analoga a quella che esisteva e sussiste tuttora pei parroci, non può essere intesa e praticata nella stessa maniera; poichè occorre certamente più tempo all'Ordinario per ricorrere a Roma, che non ne occorra al parroco per ricorrere al suo Ordinario. Pertanto la *misura* dell'urgenza — ci si passi il termine — non è la stessa quando si tratta dell'Ordinario, e quando si tratta del parroco; sicchè la medesima espressione impiegata a indicare l'urgenza, p. es. *si tempus deficiat* o anche *cum iam omnia parata sunt ad nuptias* non comporterà lo stesso significato immediato, quando si tratti del parroco e quando si tratti dell'Ordinario. Vi sarà urgenza, pel parroco, quando questi non disponga della mezza giornata, del giorno, dei due giorni, necessari per mandare, andare o scrivere all'Ordinario (sono già esclusi il telegrafo e il telefono); vi sarà urgenza per l'Ordinario quando questi non disponga dei dieci, venti, trenta giorni e anche più, necessari per ricorrere a Roma.

Poichè dunque il can. 1045, § 1 riguarda l'Ordinario e l'urgenza, rapporto

all'Ordinario, che si trova nell'alternativa o di ricorrere a Roma o di dispensare perchè non ha il tempo di ricorrere a Roma, è evidente che le espressioni le quali indicano l'urgenza, nel c. 1045, § 1, debbono intendersi del tempo necessario pel ricorso a Roma: e quindi anche l'espressione biblica *cum omnia iam parata sunt ad nuptias* deve qui intendersi in egual senso.

Ma qui sorge subito la difficoltà, se questa clausola non contenga piuttosto una *condizione* che debba essere già realizzata affinchè esista l'urgenza richiesta perchè l'Ordinario possa dispensare.

Che la clausola contenga una condizione non è possibile negarlo: invero non si dice che l'Ordinario potrà dispensare sempre, ma soltanto *quoties*. Però se si interpreta la clausola largamente — come anche vuole la Commissione Pontificia — in rapporto cioè al caso di coscienza dell'Ordinario che deve, o ricorrere a Roma, o dispensare perchè non v'è più tempo di farlo, la condizione sarà ben verificata se, dal momento in cui l'impedimento è scoperto, o meglio — secondo la Commissione stessa — portato a conoscenza dell'Ordinario, fino alla data già improrogabilmente fissata pel matrimonio, non vi è più il tempo moralmente richiesto per ottenere da Roma la dispensa. (Non parliamo della seconda condizione, cioè del pericolo che s'incontrerebbe nel differire il matrimonio, essendo già in ipotesi). Ma se la clausola dovesse interpretarsi strettamente, isolatamente, a rigor di lettera, occorrerebbe:

a) che l'impedimento fosse scoperto *dopo* le prime pratiche in uso in vista della celebrazione del matrimonio: sicchè se gli interessati fanno conoscere fin dal primo giorno l'impedimento, l'Ordinario non potrà più dispensare, ancorchè non vi sia più tempo di ricorrere a Roma per la dispensa, e vi sia grave pericolo a differire il matrimonio;

b) che l'impedimento fosse scoperto *entro le* 24 *ore* precedenti il matrimonio, poichè così si interpretava la frase biblica quando si studiava il caso perplesso con essa enunziato. E così il potere dell'Ordinario, impedito di ricorrere a Roma, sarebbe limitato dalla stessa clausola fatta pel parroco impedito di ricorrere al suo Ordinario: come se le distanze dipendessero dall'opinione dei canonisti! Pertanto un impedimento conosciuto dall'Ordinario *otto, dieci giorni*, prima della data fissata pel matrimonio, non potrebbe dispensarsi da lui, ancorchè ecc.; e questo proprio in applicazione della legge che gli permette di dispensare in caso di urgenza;

c) che si siano già compiti i preparativi di nozze, *ecce iam tauri mei, altilia mea occisa sunt*, ossia che vi sia una solennità, una pubblicità tale, che impedisca il rinvio. E quindi ecco escluse dal beneficio delle dispense, quelle regolazioni di matrimonii civili, quelle riabilitazioni e sanazioni, che si fanno senza preparativi e occultamente, per cui l'impedimento si suppone noto *ab initio*, e non scoperto *cum iam omnia parata sunt*.

Basta enunziare le conseguenze di tale interpretazione stessa per dichiarar questa insostenibile.

E prendiamo ancora la questione da un punto di vista più alto. Per interpretare una legge (o un passo di legge) che rimanga dubbio e oscuro, occorre ricorrere, — ci insegna il legislatore stesso (can. 18) — *ad legis finem, ad circumstantias et ad mentem legislatoris*.

Ora il fine della nostra legge consiste nel munire l'Ordinario di sufficienti poteri perchè i matrimoni dei fedeli siano validi quando non vi è tempo (si noti — *il tempo solo!*) di ottenere da Roma la dispensa degli impedimenti incontrati. Ora questo fine della legge non sarebbe certo ottenuto se l'Ordinario non potesse dispensare che in *alcuni* casi, non in tutti, segnatamente quando la distinzione fra casi dispensabili e non dispensabili, dovesse fondarsi su altre circostanze, altri criteri, che non l'urgenza. Ma la volontà del legislatore non può essere che conforme al fine della legge, quindi deve escludere quella interpretazione restrittiva che andrebbe contro questi fini. È ben chiaro che il legislatore, come ha voluto provvedere nei can. 1043-1044 a *tutti* i casi di pericolo di morte, così ha voluto venire incontro, nel can. 1045 a *tutti* i casi di urgenza: altrimenti la legge sarebbe incompleta, insufficiente e contraddittoria. Incompleta e insufficiente perchè vi sarebbe una classe di matrimoni per i quali la dispensa sarebbe *urgente*, alla quale non si sarebbe provveduto; contraddittoria perchè alcuni casi sarebbero insieme urgenti e non urgenti, essendo la dispensa insieme necessaria e impossibile. Invero molti casi sarebbero urgenti, in quanto mancherebbe il tempo per ottener da Roma la dispensa (e questo appunto definisce la urgenza) ma simultaneamente sarebbero non urgenti, poichè la dispensa sarebbe impossibile, atteso che l'impedimento sarebbe stato conosciuto qualche giorno prima della celebrazione, o atteso che non si sono fatti preparativi pubblici (diramati gli inviti, stampate le poesie, ecc.). La dispensa *dovrebbe* essere data, perchè non v'è più tempo di ricorrere a Roma, ma non *potrebbe* essere data perchè *non omnia parata sunt ad nuptias.*

Non è dunque in alcun modo dubbia la volontà del legislatore: egli ha certamente inteso di provvedere a tutti i casi in cui non è più possibile ricorrere a Roma. Fra questi casi ha preso *per tipo* il famoso *casus perplexus* e ne ha trascritta la formulazione classica, *quid agendum, quoties detegitur impedimentum cum omnia iam parata sunt ad nuptias?* Ma non ha inteso escludere gli altri casi d'urgenza, tant'è vero che ha esteso la facoltà a tutti (moralmente) gli impedimenti, anche *pubblici*: al contrario, li ha riannodati ad esso, e ciò tanto più facilmente, in quanto che la frase *cum omnia parata sunt ad nuptias* non va necessariamente ristretta *ad nuptias hic et nunc celebrandas.* Non ha pensato affatto a far dipendere il potere dell'Ordinario dalle circostanze che riguardavano il solo parroco, e d'altra parte, pel parroco stesso, non venivano che a determinare l'urgenza, non già a dargli facoltà: il legislatore ha munito l'Ordinario dei poteri richiesti per tutti i casi d'urgenza che poteva incontrare, mentre il parroco non aveva bisogno che della soluzione del solo *casus perplexus.* Infine — ripetiamo — dato pure che il legislatore, proprio della clausola *cum omnia parata sunt ad nuptias*, abbia voluto fare una vera e stretta condizione dell'esercizio del potere dell'Ordinario, questa condizione non può misurarsi alla stessa stregua del parroco, cui 24 ore bastano per ricorrere al suo Ordinario, ma deve necessariamente estendersi a tutto il tempo necessario per ricorrere a Roma.

Concludiamo, dunque, non solo che la espressione *cum omnia parata sunt ad nuptias*, permette una interpretazione larga, ma che, *qui* esclude la interpretazione stretta che ne facevano gli autori a proposito dei parroci alle

prese col *casus perplexus*; poichè *ora* si tratta dell'Ordinario e d'una urgenza che può misurarsi non solo a giorni, ma a settimane.

Ciò apparirà ancor più chiaro dal confronto appunto col *casus perplexus* e con la sua soluzione. Non lo capiscono certi autori che sembrano ancora sotto l'incubo del famoso caso, sì da non vedere nel Codice che la codificazione di quella soluzione. Di che niente più falso. Poichè se il can. 1045 non ha modificata la prassi del *casus perplexus,* nè pei confessori, che dispensano come prima dagli impedimenti segreti, in virtù di un potere oggi certo, nè pei parroci che non dispensano neppure oggi nei casi pubblici, ha però conferito *ex novo* agli Ordinari ampio potere di risolvere *tutti* i casi di urgenza.

Orbene: il *casus perplexus* è quello in cui si trova il parroco, che scopre un impedimento dirimente la mattina stessa del matrimonio, o la vigilia, insomma *troppo* tardi per poter ricorrere all'Ordinario; poichè, se ne ha tempo, *deve* ricorrere al suo Ordinario (cfr. Gasparri, *de matr.,* n. 246 s.; Gennari, *Cons. mor.,* 128). Ora gli autori indicavano abitualmente la scoperta troppo tardiva dell'impedimento con la frase evangelica *cum omnia parata sunt ad nuptias.* Ma questa espressione, che riferivano senza commentare, non significava punto lo stato più o meno avanzato dei preparativi materiali nuziali; significava solo che ormai era impossibile ricorrere all'Ordinario. Che in tali termini l'urgenza abbia una misura quasi uniforme e che la conservi anche ora quando vale del parroco, per cui il caso perplesso è codificato senza cambiamenti, è naturale; ma se la si deve applicare all'Ordinario rispetto all'impossibilità di ricorrere a Roma, bisogna necessariamente darle una elasticità assai più ampia. Chi vorrebbe infatti sostenere che l'Ordinario possa soltanto dispensare a condizione di conoscer l'impedimento soltanto la mattina del matrimonio o la sera innanzi?

E in ciò siamo ben lieti di continuare l'insegnamento del nostro venerato fondatore. Infatti il card. Gennari, allorchè, nelle *Consultazioni morali* 71, n. 7 *d*, commenta l'indulto quinquennale (n. 2) per cui i Vescovi potevano dispensare l'impedimento occulto di affinità *ex copula illicita* « in matrimoniis « contrahendis quando tamen omnia parata sunt ad nuptias, nec matrimonium « usquedum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio absque periculo « gravis scandali differri possit » senz'altro scrive: « Per ciò non è necessario che l'impedimento si scopra il *giorno stesso del matrimonio.* Anche quando ciò avvenga *parecchi giorni prima,* purchè si avverino quelle due condizioni (che non vi sia più tempo e che il matrimonio stesso non si possa differire fino a che si ottenga la dispensa dalla S. Sede) il Vescovo può dispensare ». Aveva infatti ben compreso che trattandosi *ora* del ricorso a Roma, era assurdo conservare all'antica frase l'antico senso biblico.

Concludiamo dunque generalmente per la pratica: dal momento che la clausola *quoties impedimentum detegatur cum omnia sunt parata ad nuptias* si riferisce all'Ordinario, e significa che l'Ordinario non può ricorrere a Roma in tempo utile, ne segue che l'Ordinario, in virtù del can. 1045, § 1, può dispensare se, dal momento in cui conosce l'impedimento, al giorno fissato pel matrimonio, non v'è più tempo d'ottenere la dispensa da Roma, purchè il matrimonio non possa essere differito a termine utile senza pericolo di grave inconveniente.

QUESTIONI

I.

Circa la sostituzione corale.

Son Canonico *coadiutore* della Cattedrale di B. Pregato da un Canonico titolare lo sostituii nel servizio corale del suo turno; ed egli mi restituì lo stesso servizio nel turno mio. Il Can. Puntatore non riconobbe la sostituzione, come che contraria al Can. 419, e c'impose ad entrambi la puntatura, come fossimo stati assenti. Non ha errato il Can. Puntatore?

Risp. Gli antichi Canonisti opinavano che il *Conc. di Trento* avendo sancito (Sess. 24, c. 12 *de Ref.*) « *quod omnes divina per se, et non per substitutum, compellantur officia obire* », avesse con ciò condannato le sostituzioni. *tutum, compellantur officia obire* », avea con ciò condannato le sostituzioni. Ma la S. Congregazione del Concilio decise non esser ciò vero (in *Eugubina*, 15 Dec. 1605) « Decreto cap. 12 v. *omnes* non esse sublatam capitularibus fa- « cultatem sese invicem substituendi, dummodo eodem tempore substituens et « substitutum eidem servitio adstricti non sint ». E così in parecchie altre decisioni ammise la sostituzione, sotto alcune condizioni, cioè, oltre a quella che il sostituente e il sostituto non sian tenuti al Coro nello stesso servizio (1), che la sostituzione non si faccia frequentemente (2), che non possa sostituirsi chi è fuori della città e sobborghi (3), e che la sostituzione sia fatta dai Canonici pei Canonici, e dai Mansionarii pei Mansionarii, non i loro Coadiutori (4), nè possano sostituire i Canonici onorari (5).

Adesso il Codice (Can. 419, § 1), riferendosi, nelle fonti, alle varie decisioni della S. C. del Concilio ivi citate, ammette la sostituzione in quelle Chiese « in quibus non omnes simul choro intersunt » nel servizio corale, come dove il servizio è in settimane alternate, *per mediaria*, con queste condizioni: a) *in casibus particularibus;* b) *iusta ac rationabili de causa;* c) *substitutus eodem tempore servitio chori non sit adstrictus;* d) *et sit in eadem ecclesia canonicus si agatur de supplenda vice Canonici, beneficiarius si de beneficiarii.* Il Codice quindi ritenne tutte le condizioni apposte prudentemente dalla S. Cong. del Concilio (mutò la *non frequenter — in casibus particularibus* — meglio specificata), ad eccezione di quella che il sostituto dovesse trovarsi in residenza mentre viene sostituito. È compresa quella riguardante i Coadiutori e i Canonici onorarii, giacchè avendo prescritto che colui che sostituisce « sit in eadem ecclesia canonicus si agatur de supplenda vice Ca-

(1) Bened. XIV, *Inst. Eccl.* 107, n. 17. In *Asculana*, 26 Jun. 1830.
(2) In *Aquilana*, 2 Dec. 1643.
(3) In *Alatrina*, 24 Mart. 1612.
(4) In *Asculana* cit., 26 Jun. 1830.
(5) In una *Montis Politiani*, 4 Feb. 1804.

« nonici, beneficiarius si de beneficiarii », implicitamente escluse i Coadiutorii e gli onorarii. I *Coadiutori*, in fatti, come dice Benedetto XIV (*Inst.* cit.), « nec re ipsa canonici, neque mansionarii nuncupari possunt »; e gli *onorarii* solo per le insegne e gli onori sono chiamati canonici coll'aggettivo che li distingue.

Il Codice, parlando delle Coadiutorie, anche *con futura successione*, dice che non vengono sotto il nome di beneficio (Can. 1412). Esse sono autorizzazione ad un tale Chierico di rappresentare, nelle sue mansioni quel *tale canonico*, o quel *tale beneficiato*; e, se con futura successione, sono le antiche *expectativae in beneficiis*, riservate al Papa, anche adesso (Can. 1433). Non sono nè possono chiamarsi Canonici o beneficiati.

Per queste ragioni rispondiamo che il Can. Puntatore ha agito, per coscienza, secondo il diritto, non riconoscendo le sostituzioni, come nel caso, e segnando la puntatura.

II.

Circa le supplenze corali obbligatorie.

Nella Chiesa Cattedrale di N. il Capitolo, che consta di *dodici* Canonici, è diviso in tre Ordini di 4 membri ciascuno: *presbiterale, diaconale* e *suddiaconale*. Vi sono inoltre *dodici* Mansionarii divisi in due Ordini: *presbiterale* e *diaconale*; e poi *otto* Chierici di Coro, anch'essi divisi in due Ordini: *suddiaconale* e di *accoliti*. Il servizio corale è *per mediaria*. Una volta l'ufficiatura corale era tutti i giorni in canto, più o meno solenne, e vi assistevano due Cappellani cantori, e il Martirologio lo cantava uno di essi. Ma da parecchi anni i Cappellani cantori vengono per la sola Messa conventuale, chè l'ufficiatura si fa letta, meno che nelle solennità maggiori. Facendosi l'ufficiatura letta il Capitolo avea imposto al Clero minore di leggere il Martirologio, cioè uno dei Chierici corali (l'ultimo dei presenti), e, in mancanza dei Chierici, uno dei Mansionarii (l'ultimo dei presenti). Ma il Clero minore non ubbidì; e il Martirologio veniva letto dall'ultimo dei Canonici presenti. Da un paio di anni succede che spesso mancano i Chierici di Coro pel servizio di altare, e la Messa conventuale, nei giorni non festivi, che dovrebbe cantarsi dai Mansionarii, si celebra letta. Il Capitolo fece le sue lagnanze presso il Vescovo, il quale temporeggiò. Ma finalmente emanò un decreto, col quale dispose *che il Martirologio venga letto dall'ultimo Chierico di Coro presente, e successivamente salendo, fino al primo Mansionario; e che il servizio di altare, in mancanza dei Chierici di Coro, venga fatto dai Mansionarii presenti (cominciando dai meno anziani); e che in ogni modo non manchi mai la Messa conventuale cantata.* Ed impose una multa pei trasgressori. Il Clero minore crede che questo decreto non possa sostenersi, non avendo il Vescovo autorità da imporre oneri nuovi.

Premettiamo alcuni cenni sulla natura e lo scopo delle Chiese Collegiate, massime delle Cattedrali, e sulla nobiltà ed importanza dei Capitoli.

Il Culto divino pubblicamente nelle Chiese esercitato è il precipuo *dovere* dei Chierici, ed è il loro *diritto*. Sono *Chierici*, cioè una classe di fedeli, se-

parati da tutti gli altri, appunto per questo « divinis ministeriis mancipati » (Can. 108, § 1). Diversi sono i gradi dei Chierici nella Santa Chiesa, sia per divina instituzione (Gerarchia), sia per instituzione ecclesiastica (Can. 108, § 3). Ciascun Chierico *deve* prestar servizio ad una chiesa determinata, anche se non è provvisto di Beneficio ecclesiastico (Can. 111). A più forte ragione poi deve il Chierico prestar questo servizio alla tale Chiesa, se ha il Beneficio, la cui essenza è questo servizio sacro: *officium sacrum* (Can. 1409).

Tra i Chierici inferiori ai Vescovi occupano il primo posto i Canonici delle Chiese Collegiali e specialmente i Canonici delle Collegiali della residenza Vescovile, che dalla sede, o *Cattedra* del Pastore di tutta la Diocesi si dicono *Cattedrali*. I Canonici (in una con le Dignità) costituiscono il *Capitolo* Collegiale o Cattedrale (Can. 393); ed è *essenziale* dovere del Capitolo PRESTARE UN CULTO PIÙ SOLENNE A DIO NELLA CHIESA « Capitulum canonicorum « sive cathedrale sive collegiale seu collegiatum est clericorum collegium ideo « institutum ut sollemniorem cultum Deo in ecclesia exhibeat » (Can. 391). Il Capitolo Cattedrale però ha pure la nobile e grave incombenza di aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi, onde vien detto il *Senato* di lui; e, vacando la Sede Vescovile, esercita le veci del Vescovo in tale governo (Can. 391). Questa supremazia e nobiltà del Capitolo Cattedrale su tutto il Clero diocesano è di ofigine apostolica.

Il Capitolo Cattedrale è il PRESBYTERIUM, cioè il collegio dei *Presbiteri* (dodici) e *Diaconi* (sette), che si stabiliva accanto al Vescovo, appena fondata una Chiesa vescovile o Diocesi, anche viventi gli Apostoli (1). E si chiamarono *senato, corona, presbiterio* (più tardi *collegio, capitolo, canonici*). Le *Costituzioni Apostoliche* (Lib. II, Cap. 28) chiamano i Canonici della Cattedrale *Consiglieri del Vescovo, Corona della Chiesa* (2). Dal Papa S. Zaccaria (Epist. *ad Pipin.* an. 741) i Canonici della Cattedrale furono chiamati *Cardinali,* titolo rimasto al Collegio o *Presbyterium* del Sommo Pontefice, per la preminenza della *prima Cattedra,* alla quale sono uniti. « ... *Praeemi-* « nentiam nempe Cardinalium Romanorum inde manare, quod Summo Ponti- « fici, id est CARDINI adhaereant, atque cum ipso in unum corpus coëant; et « idem provenisse Canonicis ex eadem cum Episcopo suo coadunatione ». (THOMASSIN., *Vet. et nov. Eccl. discipl.*, Lib. II, Cap. 15, n. ult.).

La cura delle anime, nei primi secoli della Chiesa, non ai Parroci, che ancora non esistevano, ma ai Canonici delle Cattedrali, con a capo il Vescovo, incombeva. E se, come avveniva, fuori della sede vescovile si edificavano delle Chiese, nei giorni di festa si mandavano dal Capitolo Cattedrale sacerdoti e diaconi che istruissero il popolo ed esercitassero il sacro ministero ed amministrassero i santi Sacramenti (3). Il BOUIX (*De Capitulis,*

(1) Can. 62 *Nicaeno-Arabic.*

(2) Perciò gli stalli canonicali erano (come sono anche oggi) a destra e a sinistra del trono Vescovile, e si chiamavano *secondi troni, tribunali, Cattedre* (NARDI, *Dei Parrochi,* tom. II, pag 242). Onde S. Gregorio Nazianzeno (in *Carm.* 23) così si lagna de' suoi Canonici: « Secundus qui tenent templi sacri thronos (senatus ille « splendidus plebique praesidens), in me ruerunt haud boni: quis credidisset hoc? (BOUIX, *de Capitulis.* P. I Cap. I. § 5).

(3) « Et certe animadvertendum est, per tria fere priora saecula nullam in

P. I, Cap. I, § 4) afferma che per mille anni nelle città sedi vescovili non vi furono parroci.

Dopo le Cattedrali le Chiese Collegiate sono le più illustri nelle Diocesi. Nelle città in cui, nei primitivi tempi del Cristianesimo, non eravi il Vescovo, la pia brama di celebrare i divini misteri con la stessa pompa ecclesiastica come nelle Cattedrali, fece stabilire delle Chiese Collegiate e dei Capitoli, i cui membri (Canonici) vivessero in comune, sotto una Regola, come quei delle Chiese Cattedrali. Anzi più tardi erano addirittura regolari. Ma, illanguiditisi nello spirito e nell'osservanza della Regola claustrale i Canonici, diedero motivo ai Sommi Pontefici di secolarizzare parecchi Capitoli (**Moroni**, *Dizion.*, v. *Collegiata* o *Collegiale*, pag. 138, e v. *Canonico*, pag. 239).

I Capitoli delle Collegiate dunque non sono *de iure* il *Consilium Episcopi, Senatus Ecclesiae*, ma sono istituiti solamente pel *decoro del culto pubblico, da celebrarsi in una certa chiesa*, al *cui fine* sono sostentati con prebenda ed altri proventi temporali (1). Onde apparisce che la *celebrazione del culto pubblico in modo più solenne* è il fine proprio delle Collegiate anche Cattedrali, quantunque ai Capitoli delle Cattedrali appartenga l'altro nobile compito del governo della Diocesi, in una col proprio Vescovo, come dicemmo.

Ora la celebrazione solenne del *Culto pubblico* si riduce alla *divina Salmodia* o *servizio corale*, eseguito in comune, e di cui la più nobile parte è la *Messa conventuale*. Avvenuta la secolarizzazione dei Capitoli, dopo il secolo X, s'intese il bisogno di assumere dei Sacerdoti e Chierici, *extra Capitulum*, per l'esercizio dei *minori ufficii* nel servizio corale; e si chiamarono *Mansionarii, Beneficiati, Cappellani*, ecc. Costoro formano il così detto *Clero minore*, che non fa per nulla parte del Capitolo, *sed Canonicis auxilium praestant* (Can. 393). Essi infatti differiscono in tutto dai Canonici, avendo l'abito corale diverso, gli stalli in luogo più basso, ecc. Il Capitolo (soli Canonici e Dignità) fa gli Statuti e le leggi che governar debbono il servizio corale specialmente; gli

«ecclesiasticis monumentis parochorum mentionem occurrere. Una enim in principe «dioeceseos civitate erat Ecclesia, ad quam Christiani omnes non modo urbis illius, «sed etiam vicinorum pagorum confluebant; praesentibusque Eucharistia dispensa«batur, absentibus vero per diaconos mittebatur (*S. Justin. M. Apolog.* 1, n. 67), «qui in praefato Episcopi senatu munera sua gerebant. Aucto deinceps fidelium «numero, aliisque in civitatibus aedificatis Ecclesiis, certi presbyteri ad eas diebus «festis mittebantur, quorum erat sacra obire munera, populoque praeesse, qui tamen «perpetui non erant earum Ecclesiarum rectores. Serius autem constitutae sunt «paroeciae, primo quidem in vicis et pagis, dein in civitatibus, si maiores quaedam «Romani Imperii excipiantur urbes, ut probant Henr. Vales, in *Not. ad Sozomen.*, «Lib. I, Cap. 15, pag. 31; Petav., in *Epit. haeres. 69 Arian.* tom. 2, pag. 276, et «*de Eccles. Hierarch.* L. 2 *Theol. dogm.* c. 12, n. 2 sq., tom. 6, pag. 128; Thomas., «*Vet. et nov. Eccl. discipl.*, cap. 21 et 22; etc.» (*Sacra Concilii Congreg.*, in *Bovinen.-Jurium Parochialium*, 27 Maji 1820, *in fol.*).

(1) «Canonici Collegiatarum nullam iurisdictionem episcopalem exercere habent «mortuo Episcopo, nec sunt de iure Episcopi Consilium, nec senatus ecclesiae; sed «instituti sunt tantummodo ad decorem cultus publici in aliqua ecclesia celebrandi; «ad quem finem sustentantur praebendis et aliis temporalibus proventibus» (Bouix, *op. cit.* P. I, Cap. III, § 3).

altri sono obbligati ad ubbidire (Pignatelli, tom. IV, *Consult.* 104, et tom. VI, *Consult.* 49, n. 2; Bouix, *de Cap.*, P. IV, c. 7, § 2). Spetta perciò al Clero minore tutto quello che nella Ufficiatura corale è come di minore dignità: i così detti *minora officia.*

I Canonisti, nel commentar le Decretali e il Diritto antico sono concordi in questo concetto. Si ascolti lo Scarfant, *Ad Ceccoper.* (Lib. I, Tit. II, n. 31 sqq.): « *De Capellanis seu Beneficiatis Ecclesiarum et Collegiatarum* — ...quod huius- « modi Capellani seu Beneficiati non sunt de corpore Capituli, et nuncupantur « etiam *Mansionarii*, ut in Cap. I *quis Episcopus* 8, *caus.* I, q. 1, et *Assisii* eo « quod assiduam operam praestent in Choro in Divina psalmodia ac Divinis « Laudibus persolvendis, ut docet *Glos.* in cap. penult. v. *Assisios, de cler. non* « *resid.*... Ad eos vero utpote personas extraneas a Capitulo, neque sub illius « appellatione venientes, *Abb.* in c. *scriptum* n. 4 *de elect.* Conc. De Grassis, « dec. 4, n. 6 *de his quae fiunt a mai. parte Cap.*... spetat obsequendi necessitas, « cum munus eorum proprie sit servitorium, nullamque habeant praeeminen- « tiam, sive dignitatem, sed Capitulo tamquam illius servitores subsint. De « Luca, *de Canon.*, disc. 32, n. 11, Rot. dec. 76 n. 6. Hinc est quod ad idem Ca- « pitulum spectat facultas eosdem Capellanos, aliosque Ecclesiae ministros, « eiusdem servitio mancipatos, quoties in aliquibus ex iniunctis muneribus, seu « officiis delinquuntur, per modum fraternae correctionis mulctare mediante « fructuum seu distributionum moderata subtractione, per modicum tempus « seu alia simili levi mulcta ». E similmente Barbosa, *De Canon., et Dignit.*, IV, 37; Alberti, *De sacris utensilib.*, tom. II, dec. XLII, n. 23). Tali ministri (Mansionarii, Beneficiati, Cappellani) dei Capitoli vengono appellati in modo faceto (da Joann. Andr.) « ... ipsos Assisios *quasi asinos* quod totum fere divini cultus portent onus ».

La S. Cong. del Concilio poi, in molte decisioni, riconosce ed impone al Clero minore di eseguire tutti i minori ufficii del servizio corale. I quali minori ufficii, se in qualche Collegiata non vi fosse clero minore, secondo il Pignatelli poggiato sopra una decisione della S. Cong. dei Riti (tom. IV, *Cons.* 28, n. 4) dovrebbero compiersi dai Canonici: « *Quapropter* si in ecclesia soli extent « Canonici ipsis incumbunt officia omnia, quae Chori servitium, sacrasque « functiones sive ordinarias sive extraordinarias spectant, ut decrevit S. R. « Cong. in *Gerunden., Functionum* 11 Feb. 1702 ». Esistendo però il Clero minore ad esso incombe tale obbligo: « Existentibus autem inferioris Ordinis « Sacerdotibus ipsorum esse debet minora Officia explere (Così la S. R. Rota *in Camerinen., Praeeminentiarum et Jurium*, 11 Maji 1759, cor. *Olivatio*, § 7; la S. Cong. del Conc., in *Troiana, Servitii* 23 Jun. 1742 ad II Dub., in *Neritonen., Plur. Dub.*, 12 iul. 1760, ad V et VI Dub., in *Ripana*, Servitii Chori, 9 maji 1829). Anzi nella decisione *Neritonen.* ad VIII Dub., la S. Congr. del Concilio riconobbe nel Clero minore, ove fosse necessario, l'obbligo di supplire i semplici chierici: « ... imo si necessitas exigat etiam ad munus simplicis clerici « in Miss. Conv. et Votivis diebus ferialibus tenentur ». E nella cit. dec. in *Ripana*, siccome i Canonici obbligavano i Beneficiati a metter a posto, a comodo di essi Canonici, i libri corali, e di rivoltar loro le pagine, secondo l'occorrenza, ed i Beneficiati si rifiutavano dicendo che nessuna consuetudine a ciò li obbligava, la S. Congregazione anche nel corso dello studio della causa

obbligò i Beneficiati ad ubbidire: «Hinc etsi a Beneficiatis praetendatur, «quod ad supra dicta officia obeunda neque ex consuetudine teneantur, «S. Cong. eos interim in Causae etiam decursu huiusmodi oneribus obstrictos «esse censet, iis tamen exceptis, qui proprie chorales non sunt, nisi ad par- «ticipationem emolumentorum admittantur». E si noti la *chiusa* di questa decisione, dalla quale si rileva che il Clero minore, come che addetto al servizio di quella data Chiesa, deve servire non solo durante l'Ufficiatura Corale, ma anche fuori di tal tempo, *purchè ammesso* alla partecipazione degli emolumenti. Qual dubbio può esservi più che al Clero minore di N., spetti, secondo le disposizioni del Decreto Vescovile, l'obbligo di leggere il Martirologio, peso finora, con tanta poca convenienza, ingiustamente sostenuto dai Canonici, tanto superiori ai Chierici non Canonici?

Premessa questa prova incontrovertibile della nativa inferiorità del Clero minore rispetto ai Canonici, nelle Cattedrali e nelle Collegiate, discende naturalmente la conseguenza che, non potendo ammettersi deficienze nel servizio della Messa conventuale, debba farsi luogo alle *supplenze obbligatorie*. Se il fine, lo scopo, l'essenza delle Collegiate è l'*esercizio pubblico e solenne del Culto divino*, specificatamente consistente sul *servizio corale*, venendo meno questo servizio, verrebbe meno lo scopo essenziale delle Collegiate, che discenderebbero al livello di qualunque altra Chiesa od Oratorio pubblico. Ora se si deve ottenere il fine è necessario adoperare i mezzi; ed i mezzi, nel caso, sono le *supplenze obbligatorie*.

Come regolare queste supplenze? Gli Statuti o Costituzioni Capitolari debbono contenere le relative disposizioni: allora verranno regolate secondo gli statuti della propria Chiesa. Ma può darsi il caso che, per l'assenza di coloro che sarebbero chiamati alla supplenza, la legge statutaria, se ciò non prevede, non può aver luogo; ed allora deve applicarsi la legge generale, contenuta nel Caerem. Episcopor. (Lib. I, Cap. XXVI). Il caso tipico preveduto e posto come esempio dal *Cerimoniale* è la Messa pontificale da celebrarsi dal Vescovo; ma si applica in tutti i casi di servizio di altare *congrua congruis referendo*, come ebbe a dichiarar tante volte la S. Cong. dei Riti.

Dice dunque il *Cerimoniale* (*loc. cit.*) (1) che, mancando coloro che sarebbero tenuti al servizio, siano essi Dignità, o Canonici, o altri beneficiati di

(1) «1. Plerumque evenit ut ex his qui aliquo peculiari ministerio, dum Officia «divina peraguntur, servire solent, sive illi Dignitates, sive Canonici, seu etiam «inferioris ordinis, sint legitimo impedimento detenti; ut quia absentes, vel in- «firmi, vel senio languentes , seu aliis iustis de causis occupati, munus eis competens «obire nequeant. Quo casu, ne debitum ministerium deseratur, dum alter alterius «onus, aut curam subire negligit, vel recusat, deficientium vices ab aliis suppleri «debent; et nihilomimus, si qui sine iusta causa deficiant, arbitrio Episcopi, vel «iuxta consuetudinem ecclesiae in divisione distributionum mulctandi sunt, et «quidem regulariter maiores minorum vices non supplent, nisi ex necessitate; sed «contra inferiores superiorum vices subeunt, praeterquam in iis quae sunt ordinis «peculiaria, velut si in aliqua ecclesia gradus et ordines distincti sint; nempe Di- «gnitates, Canonici Presbyteri, Diaconi, et Subdiaconi, tum Beneficiati et Clerici. «2. Deficiente prima Dignitate, seu primo Presbytero Canonico, in officio Presby- «teri assistentis supplebit alter ei proximus, sive sit Dignitas, sive Presbyter Ca

ordine inferiore, *per legittimo impedimento,* affinchè il dovuto servizio non manchi, debbono supplire quei che seguono e sono di ordine inferiore a quei che sarebbero obbligati. In *necessità* poi suppliranno quei di ordine superiore E se coloro che dovrebbero prestare il servizio mancano *illegittimamente,* possono essere multati dal Vescovo, a suo arbitrio, o secondo la consuetudine della propria Chiesa. Sicchè se in una Chiesa vi sono tra i Capitolari le Dignità, i Canonici Presbiteri, i Diaconi e i Suddiaconi; e i beneficiati o clero minore van pur essi divisi in Presbiteri, Diaconi, Suddiaconi, Accoliti, le supplenze vengono fatte dai Canonici Suddiaconi, se mancano i Canonici Diaconi, e se i Canonici Suddiaconi pur mancano, suppliranno (tunc ex necessitate) i Canonici Presbiteri: e se anche questi mancassero dovrebbero supplire ai Diaconi le Dignità, indossando nel caso la dalmatica. E così pei servizii minori.

La S. Cong. dei Riti, in molte decisioni, prescrisse l'osservanza di queste disposizioni del *Cerimoniale dei Vescovi* (Lib. I, Cap. XXVI), imponendola come regola costante nei casi di supplenza. Citiamo la *Recineten.* (n. 966), del 22 Agosto 1654: « Magister Caerimoniarum Ecclesiae Recineten. exposuit Di- « gnitates eiusdem Ecclesiae, deficientibus Canonicis, ab Episcopi assistentiae « onere se exemptos reputare, ob idque Episcopum et in ministerio quandoque « fraudari ». S. R. C. respondit: « Episcopo rescribendum esse pro observantia « Caeremonialis, quod in Cap. 26 lib. I, clare disponitur: Si nullus Presbyter « Canonicus aderit, praeter Dignitates, tunc aliquem ex ipsis Dignitatibus « teneri ad supplendum locum Diaconi deficientis ». Similmente in *Labacen.,* 10 Junii 1656 (n. 1014). E in *Fulginaten.,* 19 Julii 1659 (n. 1123); poichè il Decano della Cattedrale di Foligno avea la prebenda decanale e la prebenda canonicale, con oneri speciali per l'una e per l'altra, quando succedeva che contemporaneamente gl'incombevano oneri per le due prebende, i Canonici

« nonicus, quo etiam deficiente, subintrant alii Presbyteri proximiores. Sic etiam ex « duobus canonicis Diaconis assistentibus si alter, vel ambo deficiant, alii subsequen- « tes Diaconi, et Subdiaconi supplebunt. 3. Quod si unus tantum Diaconus vel Sub- « diaconus adesset, tunc ex necessitate ultimus Presbyter, licet maior, supplet loco « Diaconi, vel Subdiaconi deficientis, et si canonici essent sacris vestibus parati, ut « quia Episcopus celebraret, ipse ultimus Presbyter induere deberet dalmaticam more « Diaconi, cuius loco servit: sed eo casu Diaconus qui aderit, sedebit a dextris Epi- « scopi, cum imponet et deponet mitram; nempe cum proprium suum ministerium exer- « cent. Presbyter autem Canonicus a sinistris loco secundi Diaconi assistentis adiu- « vabit. Quod si omnes prorsus Diaconi et Subdiaconi deficerent, duo ultimi Presbyteri « eorum locum implerent. Diaconi autem nullatenus loco Dignitatum presbyteralium, « aut Presbyterorum canonicorum supplent. 4. Si nullus Presbyter Canonicus adesset, « praeter Dignitates, tunc aliquis ex ipsis Dignitatibus suppleret loco Diaconi defi- « cientis: sed tali casu ipse Dignitatem obtinens maneret ad dexteram Epicsopi, « Diaconus vero ad sinistram; sed ipse Diaconus a sinistris manens serviret in mi- « nisterio imponendi, et deponendi mitram Episcopo. 5. Haec autem quae diximus « procedunt ubi Ordines et Praebendae sunt distinctae; ubi vero Ordines non sunt « distincti, duo canonici immediate sedentes post Canonicum, qui servit in officio « Presbyteri assistentis, erant apud Episcopum loco Diaconorum assistentium. 6. Ea- « dem ratione et regula etiam alii inferiores de Capitulo, ut beneficiati et clerici, « alterius sibi immediate praecedentis vices, cum opus erit supplebunt ».

si ricusavano di supplirlo negli oneri di Canonico. Interrogata la S. Cong. dei Riti, rispose: « Decanum teneri obire munus Decanatus et Canonicos, ne Ec- « clesia debito fraudetur obsequio, teneri supplere pro Decano in oneribus « canonicatibus, quae tamen in tabella turni uti ad Decanum Canonicum per- « tinentia adnotentur; qui tamen debebit ex urbanitate rogare Canonicos, ut « suppleant eius vices; et si iidem recusent ab Ordinario compellantur ».

Il De Herdt, nella sua Opera *Praxis Pontificalis seu Caeremonialis Episcoporum practica expositio,* tom. I, Cap. XXVI, nn. 211, 212, commentando il *Cerimoniale,* al cit. Capitolo 26, ne applica le disposizioni, parlando di *tutte* le supplenze, accennando, in fine, all'obbligo dei Sacerdoti e Chierici che non sono *de gremio* alle supplenze: obbligo prima assolutamente riconosciuto dalla S. C. dei Riti (*Fossanen.* 7 Sept. 1658, *Bituntina,* 28 Nov. 1682), più tardi (*Tarentina,* 24 Mart. 1684) riconosciuto *si adsit consuetudo.* Onde non può dubitarsi essere quella del *Cerimoniale* (Lib. I, Cap. 26) la legge generale delle supplenze nell'esercizio del divin Culto.

Qualcuno forse dubiterà se dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico abbia ancor vigore questa legge sancita dal *Cerimoniale.* Ma nessun dubbio può aver luogo; giacchè si tratta di un Codice liturgico, riguardante il divin Culto, dal Codice nè abrogato, nè corretto in questa parte. Leggiamo nel Can. 2 dello stesso Codice: « ... liturgicae leges vim suam retinent, nisi « earum aliqua in Codice expresse corrigatur ».

Venendo ora alla conclusione del quesito, da tutto quel che abbiamo esposto, chiaramente si raccoglie che il Decreto dal Vescovo di N. *si sostiene certamente.* Vedemmo come al Clero minore spetti eseguire i *minora officia,* sicchè circa la lezione del Martirologio la disposizione del Decreto Vescovile è perfettamente legittima. Vedemmo come sia obbligatoria la supplenza, secondo il prescritto del *Cerimoniale* citato; e come il Vescovo, *ne Ecclesia debito privetur obsequio,* possa costringere i Canonici a supplire chi, anche presente in Coro, è occupato in uno dai due ufficii ai quali è tenuto. Per queste ragioni deve dirsi che il Vescovo di N. ha usato del suo diritto, anzi ha adempito ad un suo dovere, prescrivendo con apposito Decreto l'obbligo del Clero minore nella sua Cattedrale, ed il Clero deve ubbidire (Cfr. Can. 127, 128).

Nè si opponga che i Vescovi non possono imporre nuovi oneri ai beneficiati. È vero che il principio antico « Beneficia ecclesiastica sine deminutione « conferantur », riprodotto dal Codice (Can. 1440), proibisce ai Vescovi d'imporre, nella collazione dei Beneficii, nuovi oneri non compresi nella natura del Beneficio. Ma questo di cui si tratta — la supplenza — non è onere nuovo, giacchè il *servizio corale* è onere intrinseco, incombente *in solidum* a tutti coloro i quali hanno beneficii corali nelle Cattedrali e nelle Collegiate. Sicchè tutti debbono adoperarsi a che il servizio del Coro non manchi.

Che se anche volessimo ammettere (senza concederlo) che col decreto in parola il Vescovo di N. abbia imposto al Clero minore della Cattedrale un nuovo onere, questo, attesa la necessità di non far mancare il culto divino, che in modo *sollemniori* (Can. 391) dev'essere esercitato nelle Cattedrali e nelle Collegiate; il Vescovo può benissimo imporlo (Cfr. Santi, *Prael. Jur. Can.,* Lib. III, tit. XII n. 4. Item Pasqualig., *De Sacrif. Mis.,* q. 814, n. 11;

Piton., *De Controv. Patron.*, All. 100, n. 29). Ed abbiamo l'autorità della S. Cong. del Conc., in una recentissima decisione, *S. Marci, Celebrationis Missae in Cathedrali diebus festis et statis horis*, 12 Apr. 1924. Il Vescovo di S. Marco e Bisignano, onde provvedere ai bisogni religiosi della popolazione della città di S. Marco, mancando altri Sacerdoti, con suo Decreto obbligò i Canonici, dal primo all'ultimo, a celebrare per turno, in ore fisse, nei dì festivi, la S. Messa in Cattedrale, sotto pena di una multa. La S. Congregazione, alla quale i Canonici ricorsero, confermò il decreto del Vescovo.

Nel caso proposto quindi il Decreto del Vescovo di N. fu legittimamente emanato; il Vescovo usò della sua potestà ordinaria, ed il Clero della Cattedrale è tenuto ad osservarlo.

Mons. G. Fameli.

QUESITI MINORI

12. - Accade sovente, specie in occasione di missioni al popolo, che persone unite col solo vincolo civile, vogliano mettersi in regola con la loro coscienza e con la Chiesa; non è raro però il caso che osti qualche impedimento dirimente. È necessario provvedere subito, perchè se si deve aspettare finchè sia domandata e ottenuta a Roma la dispensa, passa il tempo opportuno per tali persone e continuano a vivere nel peccato con proprio danno e forse altrui scandalo. La separazione, anche di solo letto, difficilmente si può ottenere, e quasi mai per tanti giorni quanti ne occorrerebbero a evitare il peccato. Non potendosi invocare il can. 1045 § 1 perchè non ci sono preparativi di matrimonio, potrebbe l'Ordinario servirsi del § 2 del medesimo canone, considerando il matrimonio civile come *species matrimonii*, invalido solo per clandestinità e quindi da revalidarsi?

R Non può servirsi del § 2 perchè non si tratta della rivalidazione ivi prevista. Questa (can. 1133) suppone che il matrimonio sarebbe stato valido se non vi fosse stato di mezzo l'impedimento: dunque deve essere stato celebrato *in facie Ecclesiae*, conosciuto dalla Chiesa, avere per essa *figuram matrimonii*. Ora il matrimonio civile non ha tal *figura matrimonii*: non è soltanto invalido, ma non esiste affatto per la Chiesa. C'è uno scambio di consenso in condizioni facili a esser provato, e quindi può servir di base a una misericordiosa « sanatio *in radice* », che però è di competenza della sola S. Sede, non dell'Ordinario (c. 1141), ma normalmente esso nulla conta; e quando le parti così unite, contraggono *in facie Ecclesiae*, non si tratta mai di una rivalidazione del matrimonio civile (Gasparri, *de matr.*, n. 46).

Ma l'Ordinario può ben dispensare in virtù del c. 1045, § 1: abbiamo infatti le due condizioni richieste: 1) nel momento in cui l'impedimento viene portato a conoscenza dell'Ordinario, non c'è più tempo utile per ricorrere a Roma; 2) non si può ritardare il matrimonio senza grave pericolo spirituale per le parti. Rinviando il matrimonio a troppo tardi, il missionario avrà perso la sua opera; sarebbe poi necessario imporre una separazione di corpi, nel caso

impossibile di fatto; vi è dunque *urgenza* di celebrare al più presto il matrimonio religioso. E il can. 1045, § 1, provvede proprio a questa. La mancanza di preparativi, non c'è o non dice proprio nulla: non si tratta di matrimonio fatto, ma da farsi, e per questo — a parte la dispensa — tutto è canonicamente pronto.

13. - In questa Cattedrale, come del resto in tutte le altre, c'è sempre un ebdomadario, il quale porta il peso della Messa conventuale per tutta la settimana; nelle ferie maggiori poi e nelle vigilie, a turno viene comandato un altro beneficiato per cantare la Messa *de feria* o *de vigilia*. In questo caso, dato cioè che le nuove rubriche prescrivono che debba cantarsi una sola Messa e l'altra debba dirsi letta *extra Chorum*, a chi spetta cantare la Messa, all'ebdomadario o all'altro beneficiato segnato per la Messa *de feria*?

R. Per sè, ognuno dovrebbe restare al posto suo; nessun torto si fa al secondo beneficiato, se il primo viene esonerato dal cantare la Messa in coro. Può peraltro considerarsi il canto della Messa in coro come un diritto del primo, che non volesse cederlo, perchè altrimenti verrebbe diminuito, nel recitare la Messa *extra chorum*. In tal caso, o convenire *de bono et aequo*, o rivolgersi all'Autorità.

14. - Il confessore ordinario di suore claustrali, partendo dal monastero, finito il tempo del suo ufficio, — oppure — partendo dal monastero per suoi motivi personali, senza aver finito il tempo del suo ufficio, può qualche volta scrivere alla Superiora o alle suore di detto monastero e ricevere da loro lettere?

R. La proibizione fatta già da Clemente XI, non essendo rinnovata dal Codice, è certamente decaduta (c. 6, n. 6).

15. - Che si intende per *valor locationis* nel can. 1541: il valore del fondo che si affitta (cfr. Paglialunga, *Il nuovo Codice*, p. 156) o il canone d'affitto, come insegnano i più?

R. A nostro parere si intende quello che anche civilmente si denomina *valore locativo*, cioè la capitalizzazione del canone *di stima*. In tal senso meglio sembra intendersi la distinzione dell'*ultra* o *infra novennium*, accrescendosi nella locazione *ultra novennium* il pericolo di alienazione prescrittiva. Le due interpretazioni indicate nel quesito peccano entrambe, la prima per eccesso, l'altra per difetto.

16. - Nella mia parrocchia è consuetudine che il clero, nel giorno dei morti, si reca processionalmente al cimitero e canta dei *Libera* sulla tomba dei fedeli defunti ricevendo dai parenti l'elemosina di lire 2; e questi *Libera* si cantano non solo sulle tombe che stanno nel recinto comune, ma anche su quelle che appartengono alle diverse Confraternite, che hanno il proprio cappellano. Quest'anno poi il terz'ordine francescano, ad iniziativa del loro superiore di questo convento ha costruita una tomba per tutti i terziari defunti Però in questa tomba, si seppelliscono non solo quei fedeli che in vita sono stati terziari, ma ancora quei fedeli che si scrivono terziari in punto di morte, pagando una certa somma e forse al solo scopo di essere seppelliti nella tomba e non nella nuda terra. Ciò posto domando: 1° Se nel giorno dei morti questo clero può entrare nella tomba dei terziari e cantare dei *Libera*

come nelle tombe delle altre congregazioni. 2° Se vi possono andare i frati a cantare dei *Libera*, tenuto presente che per decreto della Curia vescovile sono stati proibiti di entrare nelle tombe delle altre congregazioni per cantare dei *Libera*.

R. A noi sembra chiaro che non possa estendersi alle *aediculae coemeteriales* il diritto degli *oratorii semipubblici*: perciò riteniamo le edicole sempre come *private*, a norma anche del Codice (c. 1190, 1194): quindi, nel caso, non è luogo a fare differenze tra la edicola del terz'Ordine e quella delle altre pie associazioni. Perciò ad I. *affirmative*; ad II. *negative*, finchè non consti di speciale privilegio (la consuetudine nel caso si suppone già esclusa).

BREVI RISPOSTE

76. - I confini di una parrocchia non possono mutarsi di privata autorità: perciò se il proprietario di una casa chiude la porta che dava su la via spettante alla parrocchia *A*, e l'apre invece su la via spettante alla parrocchia *B*, rimane ciò nonostante, nella parrocchia *A*, cui apparteneva e appartiene *tutta* la casa.

77 - Quando il confine è segnato da una strada, in mancanza di altra esplicita determinazione, come nel mezzo della medesima, in guisa che le case a destra appartengono alla parrocchia *A*, e quelle a sinistra, alla parrocchia *B*.

78. - Il can. 410, per sè, riguarda solo i Capitoli che sono privi di statuti: ma la S. C. del Concilio ha già provveduto in maniera simile, anche per la riforma, a norma del Codice, di statuti esistenti.

79. - Il can. 370 non dà al Vicario Generale, che non sia canonico, facoltà di intervenire agli «atti capitolari» di *regolamento interno*: se però ne ha altronde il diritto, p. es., per delega del Vescovo, gli spetta la precedenza sia come stallo, sia nella firma delle deliberazioni, se non preferisca astenersi dalla firma.

80. - Analogamente a quanto è stato risoluto del canonico teologo, che *munere suo fungitur* quando insegna in Seminario, riteniamo che anche i canonici esaminatori sinodali lucrino le distribuzioni secondo il can. 420, § 1, 14°, quando, giusta il can. 389, § 2 sono occupati *pro experimentis habendis ad clericorum ordinationem* etc., come nel detto canone.

81. - Il canonico teologo è dispensato anche dal turno canonicale quando deve tenere la sua lezione.

82. - Gli *officia paroecialia* che dispensano il parroco canonico dal coro, non sono solo le funzioni riservate di cui al can. 462, ma ogni altra mansione parrocchiale, cfr. can. 467-469, di che il giudizio va rilasciato alla coscienza del parroco, il quale la onera, qualora senza precisa necessità vi accudisca nelle ore di coro.

83. - I viceparroci, anche con delega *ad universitatem negotiorum* non possono assolvere i *sudditi* fuori di parrocchia o di diocesi: cfr. can. 874, § 1 e resp. Commiss. int. 16 oct. 1919.

84. - Un capitolo cattedrale che ha già ottenuto la facoltà di recitare Vespro e Compieta dopo la Messa conventuale, difficilmente potrà ottenere di recitare tutto l'ufficio prima della Messa nei giorni in cui dopo la Conventuale si fa la lezione scritturale o altra predica.

85. - Neppure si suol concedere la facoltà di anticipare nei giorni di pontificale, sesta, per recitare nona in luogo di terza immediatamente prima del pontificale.

86. - Niente osta, quanto al diritto canonico e liturgico, che un canonico possa prender parte alle associazioni funebri come viceparroco, o anche come semplice sacerdote, quando il Capitolo non è invitato: circa il maggiore o minor decoro che può ciò offrire, veggano il Capitolo stesso, o l'Ordinario.

87. - Se gli sposi celebreranno il matrimonio la sera, non può celebrarsi al mattino per essi la Messa *pro sponsis*. È vero che in questa alcune espressioni sembrano alludere al matrimonio futuro o da farsi poco dopo: « maritali *iungenda consortio*; ma la rubrica del rituale, che a norma del can. 1101 deve osservarsi, prescrive: « *His* « *expletis*, si benedicendae sunt nuptiae, Parochus Missam pro sponso et sponsa ut « in Missali romano celebrat ». Si può domandare, nel caso la facoltà di usare la formola ch'è in *M. E.* 1923, p. 299.

L'usanza contraria, che va prendendo piede in alcuni luoghi, di fare la Messa *pro sponsis* la mattina, e il matrimonio la sera, è contraria alle Rubriche, e *deve* impedirsi.

88. - L'esenzione di una pia Casa, eretta in cura autonoma, concessa in guisa da essere insieme personale, reale, e locale, non va ristretta ai soli ricoverati, ma a tutti coloro che *coabitano* con essi, nel recinto esente.

89. - Per anniversari *improprie sumpta*, secondo le nuove rubriche, s'intendono quelli che vengono celebrati « extra diem obitus ex fundatione, pro omnibus, « defunctis alicuius coetus semel in anno ut plurimum in octiduo omnium fidelium defunctorum ».

90. - Il Codice non contempla la legge del concorso che come eccezione forse transitoria: perciò il can. 403 non si applica, evidentemente, quando ha luogo il concorso, neppure quanto all'*audire Capitulum*: quest'ultima frase, poi, si riferisce al Capitolo di cui sarà membro il candidato, sia di cattedrale, sia di collegiata.

91. - Circa il numero di parrocchie che debbono comporre un vicariato foraneo, bisogna stare al giudizio del Vescovo, al quale si possono fornire tutti i lumi che si credono opportuni.

92. - Il can. 1230 § 2 provvede quando si possano fare funerali in chiese diverse dalla parrocchiale: il giudizio sul *commode* spetta in definitiva all'Ordinario.

93. - Per se nessun sacerdote novello è *obbligato* a procurarsi la facoltà di ascoltare confessioni, molto meno di determinati ceti o sessi, come non è obbligato a procurarsi quella di predicare; vi sarà obbligato solo se vorrà o dovrà ottenere uffici che la esigano; e a questo il Vescovo può obbligarlo giusta il can. 128. Naturalmente non è per questo dispensato dagli esami su la dottrina, nè dalle conferenze dei casi (c. 130, 131).

94. - Non si può *sostituire* al Vangelo o al catechismo per gli adulti il panegirico di questo o quel santo; ma, se si vuole che vi sia questo, si deve procurare che non manchi quello.

95. - *Audire Capitulum* non significa semplicemente notificare la nomina già fatta, ma impone di consultarlo prima di farla.

96. - Giusta il can. 479 i *cappellani* anche di confraternite, (§ 2) non sono *rettori* di chiese (§ 1) quindi non hanno dal can. 1304 § 3 il diritto di benedire i paramenti sacri. Nel can. 698 § 2 si concede loro di benedire soltanto le insegne della confraternita, le quali non han che vedere coi parati sacri.

97. - Per lucrare le indulgenze *toties quoties* dell'ultima domenica di giugno (concessione di Pio X, 8 agosto 1906 e 26 gennaio 1908) si richiede la predicazione

quotidiana o gli esercizi per otto giorni. Per lucrare l'unica indulgenza plenaria nella *festa* del S. Cuore, concessa da Pio VII, (7 luglio 1815) non si richiede che la visita, confessione e comunione e preghiera pel S. Pontefice.

98. - Il decreto S. R. C. n. 3322 dichiara potersi tollerare le processioni con le immagini scoperte *tempore Passionis*: sarebbe infatti ridicolo recare in processione, p. es., nel Venerdì Santo, la statua dell'Addolorata e del Cristo morto, coperta da fitto panno: e un velo trasparente non salverebbe la prescrizione liturgica.

99. - Il farsi la predica durante la Messa conventuale (p. es., in quaresima) non è buona ragione per trasportarla dopo *nona*; nè aggiunge alcunchè la consuetudine.

100. - I Capitoli precedono la Comunità religiosa anche nelle chiese di questa (can. 491, § 2).

101. - Il titolo di matrice che abbia una chiesa, non conferisce al parroco di essa alcun diritto contro la precedenza spettante al Vicario foraneo, giusta il can. 450, § 2.

102. - Il Celebrante che reca il SS.mo nelle processioni eucaristiche non ha alcun *dovere* di cederlo ad altri, neppure ai rettori delle chiese esenti ove entra. La consuetudine contraria, che sembra equiparare il Corpo del Signore a un cadavere da levare o associare, è certamente riprovevole.

103. - La precedenza spetta al Vicario Foraneo come tale, anche se non parroco: nel can. 450, § 2 infatti non è detto «praecedit *aliis* parochis» ma «omnibus parochis *aliisque* sacerdotibus». Abbiamo però già fatto rilevare, dal confronto col can. 370, § 2, che non gli spetta precedenza su parroci e sacerdoti *costituiti in capitolo*, nè quindi su la prima dignità del Capitolo di cui egli faccia parte, quando egli pure intervenga *come membro del Capitolo*.

104. - La durata dell'anno scolastico, anche pel corso di teologia, non è determinata dal diritto ma dalla consuetudine locale: non è certo *contro jus* compirlo in otto mesi soltanto, anzi la prassi delle scuole romane, ove si insegna da novembre a giugno soltanto, sembra anzi favorire questa durata.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Riforme ecclesiastiche-civili. — Sulla riforma dei codici italiani, che si va compiendo, la *Civiltà Cattolica* pubblica un articolo, a dimostrare che il codice penale d'Italia fu per tanti anni violazione della libertà della Chiesa e dei suoi ministri, essendosi voluto con esso inceppare la missione del sacerdozio.

Constatato che la Commissione reale, incaricata della riforma della nostra legislazione penale si è saggiamente attenuta ai principii della scuola classica, allontanandosi dagli erronei criteri della scuola positivista, la *Civiltà Cattolica* così scrive:

Il Codice penale italiano, opera infausta dell'on. Zanardelli, approvato con R. Decreto 30 giugno 1889, contiene alcuni articoli che colpiscono direttamente il sacerdote nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Sono questi gli

articoli 182, 183, 184. Essi furono definiti, e giustamente, «un capolavoro di settaria persecuzione». Difatti questi articoli, «degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni», colpiscono direttamente la Chiesa, la Gerarchia ecclesiastica, i sacri ministri, che cadono «in una servitù politica senza nome e senza pari nella storia».

Il disegno di legge contro questi così detti abusi del clero *provocò un coro generale di proteste. Il 15 maggio 1888 l'Episcopato Napoletano indirizzava una protesta collettiva ai senatori e ai deputati del Parlamento. All'Episcopato Napoletano faceva eco l'Episcopato Veneto, il Toscano, quello dell'Umbria, il Siculo, il Sardo, i quali rivolgevano, nel medesimo senso, una nobile protesta alle due Camere scongiurandole con dignitose parole ed invitte ragioni a risparmiare «questa nuova onta e sventura alla nostra patria». Al grido di protesta dei Vescovi si unì quello di laici, di dotti giuristi e di eminenti uomini politici.*

Il suggello poi a queste proteste fu posto dallo stesso Vicario di Gesù cristo, l'Augusto Pontefice Leone XIII, il quale nella Allocuzione 1° giugno 1888 pronunciava la condanna di quel Codice in quanto ai detti abusi del clero.

La proprietà dei Cimiteri. — La proprietà dei Cimiteri, le aree degli antichi cimiteri, cessando di essere adibite a questo pio scopo, non diventano del Comune, ma tornano al loro antico proprietario; ordinariamente la Chiesa e il beneficio parrocchiale, (Cassazione di Firenze, 25 febbraio 1918). Il Comune non può pretendere la proprietà, se non dimostra di averla avuta in origine, anche se vi avesse compiuto atti di manutenzione e le aree stesse fossero state occupate per giuoco di bocce, soste di animali, carri, vetture, ecc. (Cassazione di Torino, 29 maggio 1906). La manutenzione di quest'area spetta al proprietario, che può goderla come tale; nè è tenuto a ridurla, e conservarla a piazzetta pubblica e a provvedere le spese di manutenzione a questo scopo, a meno che non vi siano convenzioni speciali. Naturalmente l'ente proprietario potrebbe anche cingere quest'area, purchè il Comune non avesse per prescrizione acquistato sulla medesima un diritto di servitù pubblica, diritto che senza convenzione speciale non può estendersi all'obbligo della manutenzione.

Per l'applicazione dell'imposta complementare. — La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il seguente decreto ministeriale 29 aprile 1925:

«Articolo unico. — All'articolo unico del decreto ministeriale 20 febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 febbraio 1925, n. 49, è sostituito il seguente:

«La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione della imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, si effettua moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto».

Una notevole sentenza circa il suono delle campane. — Alla Prefettura di Luino si è svolto un processo assai interessante: imputato tal Vernocchi Alfonso, sagrestano della parrocchiale di Germignana, nei confronti del quale il messo guardia del Comune di Germignana aveva elevato contravvenzione

per aver, il 16 dicembre u. s., suonate le campane alla Chiesa parrocchiale alle ore 5.30, mentre il regolamento di polizia urbana di quel Comune, fatica particolare di un Commissario prefettizio tuttora in carica, vietava e vieta il suono delle campane prima delle ore 6.

Il Vernocchi era difeso dall'avv. Giambattista Migliori di Milano.

Il difensore sostenne la tesi della anticostituzionalità del regolamento comunale, in quanto esso viene a limitare ed offendere la libertà dell'Autorità religiosa nell'esercizio delle sue funzioni di culto, concludendo, in conseguenza, per la assoluzione dell'imputato per inesistenza di reato.

Nonostante il diverso parere del P. M., il Giudice-pretore avv. cav. Zana accoglieva in pieno la tesi difensiva, e, con una sentenza veramente illuminata, che risolve con retto criterio giuridico una importantissima questione di principio, assolveva il Vernocchi per non costituire reato il fatto addebitatogli, data la illegittimità della disposizione del regolamento comunale sulla quale si basava la contravvenzione.

La questione — commenta *L'Italia* di Milano — non si ripresentava in sede giudiziaria, se non andiamo errati, da più di dieci anni.

Ed è questione di importanza vitale per i Cattolici in quanto l'ammettere che un Comune potesse capricciosamente vietare il suono delle campane, in un'ora, nella quale detto suono è normalissimo, voleva dire non solo una grave turbativa di essenziali funzioni di culto, quali la prima Messa e le funzioni mattutine, ma, in linea generale, l'ingerenza sopraffattrice dell'Autorità civile nella sfera di azione dell'Autorità religiosa.

La sentenza, che segnaliamo e che merita di essere segnalata, corretta interpretazione di principii fondamentali del nostro diritto pubblico, rappresenta una rivendicazione della libertà ed indipendenza dell'Autorità ecclesiastica nelle materie che le sono proprie.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Altre *basiliche minori*, per cui si pubblica il Breve, sono: in data 19 maggio 1925, la chiesa di *Regina Pacis* nella città di Campagna (prov. di Salerno) [*A. A. S.*, XVII, 448]; in data 21 d. la chiesa di S. Martino in Tours [p. 504]. Nuovi *istituti approvati* sono: 23 giugno 1925: l'Istituto spagnuolo delle Suore « de la Pureza de Maria Santisima », di Majorca (Baleari), le cui costituzioni sono approvate per un settennio; id. delle Suore francescane terziarie della Carità, di Buenos Aires, approvate definitivamente; il Sodalizio dei Preti Stimmatini, con casa generalizia in Roma, pure definitivamente; 4 agosto: approvazione settennale delle francescane terziarie di S. Maria degli Angeli, in diocesi di Angers e delle Figlie del SS. Redentore, di Giavarino (Ungheria); approvazione definitiva delle terziarie domenicane di Newcastle, nel Natal (Africa meridionale). Cfr. *A. A. S.*, XVII, 453.

Con Bolla *Romani Pontifices*, del 4 novembre 1924, ha eretto in collegiata *ad honorem* la parrocchiale di S. Giuseppe in Seregno, arcid. di Milano [ib., p. 438].

Cause di canonizzazione e beatificazione. — L'ultimo fascicolo degli *Acta*, reca, a p. 465, la lettera decretale su S. Giovanni Battista M. Vianney, parroco di Ars; e a p. 482, quella su S. Giovanni Eudes, fondatore dell'Ordine di Gesù e Maria e delle Figlie di Maria SS. della Carità (dette poi del Buon Pastore).

Martedì, 4 agosto 1925, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo Vannutelli, Ponente della causa di Beatificazione del Ven. Andrea *Ubcrto Fournet*, Sacerdote Secolare, Fondatore della Congregazione delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria* per discutere il dubbio sopra due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione del medesimo Venerabile, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

Martedì, 18 agosto 1925, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Ponente della Causa di Beatificazione o Dichiarazione del Martirio dei Ven. Servi di Dio *Emanuele Ruiz* e Soci, dell'Ordine dei Frati Minori, con l'intervento e voto dei Rev.mi Prelati e dei Consultori teologi componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria* per discutere il dubbio se consti del martirio, della causa del martirio e dei segni o prodigi dei predetti Venerabili Servi di Dio, uccisi, come si asseriscono in odio alla fede.

Circoscrizione ecclesiastica. — Sono pubblicate negli ultimi fascicoli degli *A. A. S.*, a p. 497, la Bolla d'erezione delle diocesi di *Sorocaba* e *Santos*, dismembrate dall'arcidiocesi di San Paulo nel Brasile, in data 4 luglio 1924; a p. 501 quello d'erezione delle diocesi di *Potosi, Oruro, Tarija*, dismembrate dalla diocesi di Plata in Bolivia, in data 10 novembre 1924; a p. 441 quella d'erezione della diocesi di *Ponce* dismembrata da Portorico, in data 21 novembre 1924.

Con Brevi Apostolici del 12 maggio 1925, sono state erette due nuove prefetture apostoliche: quella di *Yung-chow-fu*, dismembrata dal vicariato apostolico di Chang-sha (già detto Hunan meridionale) in Cina e affidata ai Minori [ib., XVII, p. 414]; quella dell'*Alto Luapula*, dismembrata dalla prefettura di Katanga nel Congo Belga, affidata ai Salesiani di D. Bosco [ib., p. 446]. Sono stati poi rettificati, con Breve di pari data, i confini tra i vicariati apostolici della Birmania settentrionale e della Birmania orientale, la quale acquista gli Stati dello Shan, e il distretto di Jamethin fino al 20° di lat. sett. [ib., 445]. Infine il vicariato apostolico di Unjanyembé nell'Africa centrale, per Breve del 13 maggio [ib., 447], cambia il suo nome in quello di Tabora.

Lettere Pontificie. — Una lettera con amplissimi elogi il S. P. ha inviato, in data 2 agosto al Card. Vincenzo Vannutelli, Decano del Sacro Collegio e Suo Datario, nel XXV anno del suo episcopato Palestrinese, il quale, da degno

Preside dei Congressi eucaristici internazionali, ha voluto celebrare questa ricorrenza, con un Congresso eucaristico diocesano, ottimamente riuscito [ib., 449]. Altra in data 17 settembre ha diretta il S. P. al Card. Basilio Pompilj, Suo Vicario, ordinandogli di far celebrare un solenne ottavario di ringraziamento nella Arcibasilica Lateranense, a chiusa del sesto centenario del Concilio Niceno [ib., p. 505].

Nuovi Vescovi. — Riprendiamo la pubblicazione delle nuove nomine episcopali non essendosi potuta esaurire, per mancanza di spazio, nel numero scorso: *12 maggio,* mons. Giovanni Noll, vesc. di Wayne-Castle; *15 id.,* mons. Giorgio Audollent, vesc. di Blois; mons. Norberto Rousseau, vesc. di Le Puy; mons. Carlo Challiol, vesc. di Rhodez; *20 id.,* mons. Agostino Parrado y Garcia, vesc. di Palencia; *28 id.,* mons. Costantino Aiuti, arciv. tit. di Fasi, Delegato ap. nell'Indocina; *25 id.,* mons. Giovanni Gregorio Murray, vesc. di Portland; *20 giugno,* mons. Francesco Reyes, vesc. di Cáceres nelle Filippine; *23 id.,* mons. Edwino V. Byrne vesc. della nuova dioc. di Ponce nel Portorico; *30 id.,* mons. Giuseppe Ambühl, vesc. di Basilea e Lugano; *8 luglio,* mons. Giovanni Timoteo Mac Nicholas, già vesc. di Duluth, arciv. di Cincinnati; *24 id.,* mons. Domenico Del Buono, vesc. di Ruvo e Bitonto; mons. Edmondo I. Fitzmaurice, vesc. di Wilmington; *17 settembre,* mons. Giulio Zichy già vesc. di Cinquechiese, vesc. di Giavarino (Ungheria). — Mons. Pasquale Berardi, già arciv. di Gaeta, cui ha rinunziato, è stato nominato vesc. tit. di Nacolea.

Avviso. — La Cancelleria della Rota (Roma, via Dataria, 94) ci prega di avvertire che le iscrizioni presso lo *Studio* di quel sacro Tribunale, pel tirocinio necessario a conseguire il grado di Avvocato Rotale, si aprono il 10 ottobre e si chiudono il 30 novembre. Tassa di iscrizione L. 50. Pure entro il mese di novembre si ricevono le iscrizioni allo *Studio* della S. C. del Concilio per la pratica amministrativa (Palazzo della Cancelleria).

RECENSIONI

Olgiati Francesco, *La Storia dell'Azione Cattolica in Italia (1865-1904)* Seconda edizione. Milano, Società «Vita e pensiero». Un volume di pag. 304, in-8°, L. 5.

Questo volume di don Olgiati è uno dei libri più fattivi e più importanti. Infatti, è l'unico lavoro questo che si abbia in Italia intorno all'azione cattolica.

Vivo era nei cattolici il desiderio, un desiderio rispondente al bisogno, di avere un libro in cui si rievocassero con intenti ortodossi, con serenità di critica, le origini, lo sviluppo, le lotte, i patimenti, i sacrifici dell'azione cattolica nel nostro paese. E don Olgiati ce l'ha data lui questa storia, e ce l'ha data come poteva darla lui. Don Olgiati che, sebbene ancora giovane, è un soldato della vecchia guardia, ma buona e fedele, che ha preparato il movimento cattolico che

oggi è qualche cosa nella vita italiana, don Olgiati che ha, collo studio e coll'apostolato, operato tanto bene nel campo giovanile, ha messo assieme un manuale cui sarebbe ridicolo muovere la critica di incompletezza che l'autore teme nella prefazione-dedica a Vico Necchi.

L'alba e l'evoluzione della democrazia cristiana sono ritratte al vero, con colori suggestivi. E la storia di ieri riesce di spinta all'oggi. Si è proceduto lentamente, prudentemente, ma si tocca la meta. Il libro di don Olgiati è poi un insegnamento — *historia magistra vitae* —, poichè insegna a non perdere di mira la purezza e l'integrità del principio cristiano, lo spirito di obbedienza al Capo, se non si vuol distruggere anzichè edificare.

Il Crispolti ha detto che questo volume deve essere il *vademecum* dei nostri organizzatori e propagatori, ma noi soggiungeremo che deve essere il libro di tutti i cattolici, e vecchi e giovani, e capi e gregari. La sua importanza e utilità è dimostrata dall'essere in breve volger di tempo arrivato alla seconda edizione.

V. Raymond O. P., *La guida dei nervosi e degli scrupolosi*. «Vade-mecum» di tutti quelli che soffrono e che credono soffrire. Terza edizione aumentata di due ampli capitoli e largamente modificata in altri due. Un vol. di 391 pagg., in-12, L. 10.

Coloro — e sono numerosissimi — che già conoscono, per averne fatta in molte occasioni la loro guida, il libro dello eminente e dotto domenicano francese V. Raymond, coloro che apprezzano nel Padre Raymond lo psicologo d'una scienza così sicura, l'apostolo instancabile, il direttore dolcissimo ed energico che riesce a toccare le fibre delicate e addolorate dell'anima e che ha ricevuto per quindici anni le confidenze di migliaia di sofferenti, si rallegrano vedendo la terza edizione italiana della sua *Guida di nervosi e degli scrupolosi* pubblicata oggi con i tipi della Casa editrice Desclée. Perchè questa terza edizione afferma il grande successo del libro.

Il P. Raymond è stato cappellano dell'Istituto Kneipp, a Woerishofen, in Germania: apostolato ed esercizio, il suo, oltre ogni dire difficile, se si pensa che là si curavano quelle malattie nervose che sono le stesse del nostro secolo, e quelle che più fanno soffrire torturando il corpo e lo spirito, quelle che, essendo più complicate e meno conosciute, sono anche meno compatite.

Già ricco di cognizioni della sua materia, il Padre Raymond, chiamato all'Istituto Kneipp, andò acquistandone ogni giorno sempre più e sempre con caratteri più vari e più distinti, visto che, come gli nota, non ci sono proprio delle nevrosi, ma piuttosto dei malati di nevrosi. Con la sua profonda carità sacerdotale egli compatì, guidò, consolò i suoi cari malati in delicatissime questioni di coscienza, esaminò tali questioni e le risolse egregiamente con dati nuovi, con criteri retti e sani e, nel medesimo tempo, con sollievo e soddisfazione piena di tante povere anime spesso interamente colpevoli, talvolta innocenti del tutto. E così egli volle anche scrivere il suo libro; un libro importantissimo già tradotto in tedesco, in inglese, in spagnuolo, e da cui hanno da imparare molto non solo i malati ma anche le persone di buona salute o che si credono tali, e che s'impone specialmente ai direttori di coscienze che hanno il dovere di venir in aiuto degli spiriti agitati e turbati.

Scritto in istile sobrio, chiaro e preciso, oltre che sulle moderne e migliori opere di medicina e sulla esperienza acquistata nel patire e nel veder soffrire, questo libro dell'illustre domenicano è fondato sulla teologia e sulla dottrina dei santi e dei maestri della vita spirituale. E v'è di più: le persone veramente di buona salute, pur se non sono direttori spirituali, leggendolo, vedranno quanto

mai strana e dolorosa sia l'angoscia dei malati cui accenna il P. Raymond e quale diritto essi abbiano alla carità e alla devozione di quelli che, intelligenti e generosi, comprendono il dovere imposto in tale occasione dalla carità più comune.

Card. A. Capecelatro, *Elevazioni a Gesù in Sacramento* (Roma, Desclée e C[i]). Un vol. in-16, sciolto, L. 2,25.

La Casa Editrice Desclée e C.[i] pubblica un libretto di pietà che rappresenta un vero preziosissimo gioiello per il suo contenuto e per il nome dell'autore: le *Elevazioni a Gesù Sacramentato* del card. A. Capecelatro.

In bellissima veste tipografica, in piccolo formato, tale cioè da essere facilmente tascabile, questa pubblicazione del santo e dotto arcivescovo di Capua viene ad aggiungersi alle altre due ch'egli già offrì col titolo *Sursum Corda* e *L'anima con Dio* ed esprime come l'ultimo suo voto: il Cardinal Capecelatro infatti, giunto quasi al termine della sua carriera mortale e sacerdotale, dopo aver scritto molti libri di argomento religioso o storico religioso, sentì il bisogno e il dovere di dare ai suoi lettori qualche cosa che li elevasse in modo speciale e più sicuro a Dio, che tenesse bene in equilibrio — secondo egli stesso dice nella prefazione al suo libretto — e facesse alzare insieme le due ali della fede e della carità. E scelse appunto la Eucarestia che è la vita e la fonte prima e più ubertosa della fede e della carità.

Nella maggior arte delle Elevazioni, il Card. Capecelatro si lasciò guidare da San Tommaso o, meglio, dai suoi Inni e dalla sua Sequenza per la Messa del Corpus Domini, prendendo da quelle alte poesie il succo vitale del suo pensiero. Per le altre, e glisi giovò di alcune Antifone dell'Ufficio del Sacramento. E, nel primo e nel secondo caso, credette bello ed utile di dar vita, moto e colore al suo scritto, ispirandosi, il più che potè, alla divina poesia della Bibbia in cui è tanta luce di bellezza, tanto profumo di pietà e d'amore santo.

Il Card. Capecelatro sapeva quanto, anche le persone buone, fossero, nella vita quotidiana, distratte e restìe a studiare la religione e, certo, egli aveva ragione pensando che, dal suo prezioso libretto, tali persone riceverebbero nei loro intelletti un po' di quella luce celestiale che illumina, non solo, ma riscalda anche e consola.

Basta leggere alcune pagine per rimanerne persuasi.

F. M. Enigma, *La setta verde in Italia*, I. Lavoro interno. Un vol. in-16 di pag. 84, L. 2,50.

In questo rifiorire del lavoro di riorganizzazione delle forze massoniche in Italia opportunissima riesce la ristampa di questa opera del dotto gesuita che si nasconde sotto il velo dell'enigma. In essa sono spiegati in chiari e brevi capitoli gli elementi dell'iniziazione massonica, l'organismo della massoneria, la educazione massonica, il tribunale massonico. Dopo di che, in opportune conclusioni l'A. fa rilevare in quattro punti l'indole dell'istituto massonico la sua politica subdola e oscura, la sua parzialità evidente verso i suoi, a scapito della giustizia, il suo spirito radicalmente antimonarchico, la sua azione senza scrupoli. Ma tutti questi punti appena delibati qui, formeranno oggetto dei due seguenti volumi: II. *Lavoro esterno di assalto*; III. *Lavoro esterno di conquista.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.